

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

622^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 33511
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	33512
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente	33512
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	33511
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	33512

Discussione:

« Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 » (1973) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
PRESIDENTE	33543, 33544, 33556
BASILE	33548, 33555

FORTUNATI	Pag. 33553
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	33549
RODA	33549
SPEZZANO	33543
TRABUCCHI, <i>f.f. relatore</i>	33551

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" » (2027), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati):

BERLINGIERI, <i>relatore</i>	33512 e <i>passim</i>
GRASSI	33532
KUNTZE	33536
* NICOLETTI	33540
PACE	33533 e <i>passim</i>
POËT	33536

622ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 MAGGIO 1967

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . Pag. 33516

e passim

TOMASSINI 33539

INTERROGAZIONI

Annunzio 33565

Svolgimento:

AJROLDI 33564

PERNA 33561

* SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . Pag. 33561

SCHIAVETTI 33563

VERONESI 33564

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BONAFINI e NENNI Giuliana. — « Delega al Governo per la regolamentazione delle assunzioni di personale per esigenze eccezionali della Pubblica amministrazione e per l'inquadramento tra il personale non di ruolo del personale straordinario in servizio da data anteriore al 1° marzo 1967 » (2217);

VALSECCHI Pasquale, JANNUZZI, LIMONI, ANGELINI Cesare, PEZZINI, MORANDI, DONATI, CELASCO, MORO, SAMEK LODOVICI, BETTONI e ZACCARI. — « Assistenza sanitaria di malattia in favore dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e rispettivi familiari residenti in Italia, nonché dei familiari residenti in Italia di lavoratori italiani occupati in Svizzera » (2218);

PELIZZO. — « Modifiche alla legge 15 aprile 1965, n. 448, concernente il termine per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio » (2219).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2198), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » (2191), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati **CAPPUGI** ed altri; **ERMINI.** — « Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (2208), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Poët ed altri. — « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183), previo parere della 5ª Commissione;

Poët ed altri. — « Nuova disciplina degli uffici notarili sussidiari » (2184);

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana » (2215), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputato VEDOVATO. — « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonoli, vedova del professor Arturo Nannizzi » (1640), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui

all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera c), della stessa legge » (1865), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, le Commissioni permanenti riunite 6ª (Istruzione pubblica e belle arti) e 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) hanno approvato il seguente disegno di legge:

SPIGAROLI e ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico » (735).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" » (2027), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" », d'iniziativa del deputato Maria Pia Dal Canton e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, devo ringraziare anzitutto la cortesia degli onorevoli colleghi Sailis, Pace, Poët, Samek Lodovici e Bolettieri, che

hanno voluto usare espressioni benevole e lusinghiere per la mia relazione, che sono l'offerta ulteriore, concreta ed apprezzata della riattestazione della loro bontà e della loro schietta amicizia.

Inoltre mi sia consentito adempiere ad un dovere che sento come necessaria difesa del prestigio di questo ramo del Parlamento: debbo respingere nella maniera più recisa l'addebito mosso al Senato di avere lentamente proceduto all'*iter* di questo disegno di legge così importante, così delicato, così impegnativo. L'addebito è assolutamente inconsistente, perchè invece diligenti e solerti sono stati e il valoroso Presidente della nostra Commissione giustizia, senatore Fenoaltea, al quale riattestiamo l'alto nostro apprezzamento, e i colleghi della 6^a Commissione e, sommessamente, chi vi parla, per aver presentato la propria relazione provvisoria alla fine del febbraio scorso, cioè dopo un mese dalla trasmissione del disegno di legge al Senato, e quella definitiva, dopo l'approfondita discussione in Commissione, il 19 aprile successivo.

Infine va aggiunto che l'onorevole Presidente del Senato si è compiaciuto, con sollecitudine ammirata, di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea, per l'esame e la approvazione, il presente disegno di legge.

Onorevoli colleghi, può essere considerato, questo disegno di legge, come il capitolo più importante della riforma del diritto di famiglia. E se anche rilevante è stata l'osservazione fatta dai senatori Sailis, Pace e Grassi, relativa alla mancanza di un testo unico codificato e coordinato del diritto di famiglia, tuttavia non deve essere dimenticato che i lavori preparatori per la riforma del codice civile contengono il lievitante fermento dell'estensione dell'applicazione dell'adozione e che la Commissione, presieduta precisamente dal ministro onorevole Reale, ebbe a prospettare esplicitamente innovazioni radicali e l'esigenza di eliminare restrizioni.

In accoglimento di questa esigenza, con ammirevole perspicuità, gli onorevoli Dal Canton ed altri presentavano il 21 giugno 1964 la proposta di legge n. 1489 con la quale si tende a migliorare la sorte dell'infan-

zia abbandonata e che dà modo di attuare celermente il nuovo istituto dell'adozione speciale. I senatori Grassi e Sailis hanno mosso critiche contro la disposizione nuova che consente l'adozione speciale anche quando esistano figli legittimi, concedendo agli adottati parità legale con gli stessi figli legittimi, il che sconvolgerebbe il precetto costituzionale del rispetto della personalità umana e della filiazione legittima, la stessa integrità della famiglia legittima, con dannose conseguenze patrimoniali e successorie.

Ma i rilievi e le perplessità non trovano sostegno nè nella Costituzione, nè nella legge ordinaria, nè nella equilibrata regolamentazione etica, politica e sociale della comunità.

L'articolo 30 della Costituzione impone il dovere del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione della prole anche se nata fuori del matrimonio e riconosce il diritto, ai figli naturali, di ogni tutela giuridica e sociale. Pertanto, se il genitore naturale violi questi suoi obblighi, è dovere della comunità di tutelare gli interessi essenziali del minore abbandonato, il quale, proprio per il doveroso rispetto della propria personalità umana, ha il diritto di vedersi assicurata la protezione. E se la legge concede al minore la possibilità di essere adottato anche da persone coniugate che abbiano figli legittimi, con parità legale con costoro, formando così una unica famiglia, ciò viene adempiuto nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica agevola la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con la protezione dell'infanzia e della gioventù.

È interesse della collettività dare al minore una famiglia che possa diventare sua, attraverso l'adozione piena, la quale in tal modo riceve la investitura di legittimità dal diritto naturale, con pieno esaudimento delle necessità del bambino, al quale viene dato quanto non gli ha dato o non gli ha saputo dare il genitore naturale.

La società ha il dovere e il diritto di intervenire allorché i genitori naturali non adempiano ai loro doveri, assicurando al bambino l'affetto, la sicurezza, il benessere, un focolare domestico e la gioia più

preziosa: le cure e il sorriso di una mamma. Venendo così a mancare lo *status familiae* originario per effetto dell'inosservanza dei genitori naturali, sorge come conseguenza della legittimazione mediante l'adozione un nuovo più effettivo e più legale *status familiae* che si sostituisce a quello originario.

Pertanto, per virtù stessa di legge, non possono più rimanere integri i diritti di quei genitori che hanno abbandonato il figlioletto, sopprimendo ogni rapporto etico e affettivo e causando essi il nuovo *status familiae*. La famiglia, considerata come una società fondata sull'amore e sul consenso, spontaneamente può accogliere con atto di amore, di libertà, di responsabilità anche bambini nati al di fuori di essa, sicchè l'adozione speciale viene fatta liberamente, responsabilmente, a cuore aperto, per impulso dell'amore che è una potenza biologica primordiale superiore ad ogni misura, ad ogni peso. Il bambino è accolto e amato con eroico spirito altruistico e il rapporto nuovo familiare si cementa con forza di amore senza calcolo, senza orgoglio, cristianamente. L'amore prevarrà pur sempre sul sangue con maggiore forza, con maggiore dignità e dallo scambio disinteressato scaturirà la certezza dell'uno per l'altro. I genitori adottivi, amando il piccolo, diventano i suoi soli veri genitori e la felicità del bambino e la sua vita sono ormai e per sempre legate a quelle dei genitori dai quali non dovrà più allontanarsi.

Pertanto, è da respingersi l'auspicio manifestato dai senatori Grassi e Sailis, che cioè possa essere concessa la possibilità della restituzione del bambino già abbandonato e poi da altri adottato al genitore naturale che si fosse redento. Ciò darebbe luogo a speculazioni, come ha accennato acutamente il senatore Maris, e sarebbe sommamente dannoso per il minore che diventerebbe angosciato, dissociato e rimarrebbe ferito profondamente nella sua psiche, e subirebbe turbe permanenti e pericolose, come ha anche acutamente riferito il senatore Samek Lodovici.

Gli inscindibili rapporti costituiti dall'unità integrale dei componenti della famiglia, considerata tutta legittima, conferiscono

uguali diritti e uguali doveri che sono conseguenti al nuovo *status familiae*, costituito per libera determinazione di amore. Tutti sono sul medesimo piano di parità legittima che la legge deve riconoscere, dichiarare e sanzionare. Mi pare opportuno qui ricordare la felice espressione usata dal senatore Samek Lodovici: « famiglia unica per sempre, con fierezza di parità giuridica e di parità di affetti ».

Il nucleo familiare quindi continuerà a rimanere saldo per la fondamentale saldezza affettiva che lo lieviterà in duraturo fervore di vita comune e dignitosa senza che esso possa essere scosso da interessi patrimoniali o successori. Invero la famiglia non è più intesa come strumento del patrimonio e dell'asse ereditario, ma come società vivificata dall'amore, sicchè vengano superati gli egoismi individuali ai quali si sostituisce un concetto di diritto che si estrinseca nel dovere di educazione e di assistenza materiale e morale, con la preminenza degli interessi del minore abbandonato.

Inoltre, non potrebbe veramente essere di alcuna consistenza il rilievo di possibili amori illeciti tra familiari legittimi e adottivi perchè l'incesto purtroppo, onorevoli colleghi, è stato ipotizzato proprio col crimine della legittimità originaria, ed il presente disegno di legge cerca di evitare con l'apposita norma dell'articolo 314/26 l'illiceità dei rapporti mediante i divieti matrimoniali dell'adottato con componenti della famiglia di origine e mantenendo integre le norme penali fondate sul rapporto di parentela. In proposito il senatore Pace, richiamando l'articolo 314/26 e ponendolo in correlazione col 540 del codice penale, mentre si spiegava il divieto matrimoniale come conseguenza del divieto della *commixtio sanguinis*, tuttavia non si rendeva ragione del mantenimento delle norme penali fondate sul rapporto di parentela, rapporto che, per il 1° comma dello stesso articolo 314/26, non sussiste tra l'adottato e la sua famiglia naturale d'origine.

L'osservazione, benchè acuta, ritengo, col rispetto dovuto, che non possa avere alcun pregio in ordine a quanto disposto dalle norme citate. Il divieto matrimoniale è sta-

to disposto tra l'adottato e i componenti della famiglia di origine, nonostante la cessazione dei rapporti suoi con questa, non soltanto per vietare la *commixtio sanguinis*, ma anche per mantenere fermi i divieti previsti dall'articolo 87 del codice civile e dalle norme concordatarie sul matrimonio e sono rimaste valide le norme penali fondate sul rapporto di parentela, nonostante la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, come punizione della maggiore pericolosità del crimine commesso, nei confronti di coloro che pure erano stati collegati da rapporti inerenti ad uno *status familiae*, anche se successivamente non più in vita, proprio in considerazione di tutto intero il contenuto della norma di cui all'articolo 540 del codice penale.

Il senatore Maris ha osservato che l'abbandono per forza maggiore è incolpevole, sicchè esso, per l'articolo 314/4, anche se non è condizione per poter dichiarare lo stato di adottabilità, tuttavia può dare luogo ad interpretazione e ad applicazione equivoche e non precise, col pericolo, soggiungeva il senatore Maris, che possano diventare abusi i casi di forza maggiore, la quale, pertanto, dovrebbe essere valutata rapportandola più che durante il corso della vita del minore, addirittura al momento del concepimento, o meglio al momento della nascita, quando risulti che i genitori già allora erano convinti e coscienti di non poter provvedere all'assistenza materiale e morale del bambino.

In merito, in verità, devo esprimere il mio dissenso. La forza maggiore ipotizza un caso eccezionale di impossibilità incolpevole e involontaria che, appunto perchè eccezionale, può venire in considerazione soltanto nel momento in cui si verifica e non può essere posta in correlazione temporale antecedente al suo verificarsi; chè, se questo potesse per assurdo essere ipotizzato, si svuoterebbe del carattere di eccezionalità e di incolpevolezza, perchè la stessa correlazione temporale, diversa dal suo insorgere, per un qualsiasi motivo addebitabile, farebbe presumere colpevole l'azione omis-

siva che in tal modo diventerebbe causa giustificatrice dello stato di adottabilità.

Inoltre, il senatore Maris ha espresso la propria perplessità in ordine alle norme di cui all'articolo 3142, per cui l'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni, che siano fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire, mantenere i minori che intendono adottare. In verità la *ratio* della norma trova piena giustificazione sempre nell'interesse del minore abbandonato, verso il quale l'adozione può venire soltanto da coniugi che abbiano esperienza di vita familiare, che vivano in concordia, che prestino garanzie o affidamento morale per l'educazione e l'istruzione della prole e che siano fisicamente validi per il buon mantenimento dell'adottato.

Ben s'intende che tali caratteristiche di idoneità sono relative, ma il legislatore si preoccupa che almeno sussista una idoneità, pur se relativa, in ordine a detti requisiti richiesti per la tranquillità di vita dello stesso minore che deve essere adottato, attraverso il vaglio di quanto prescritto in legge e a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria. In proposito, i senatori Pennacchio e Pace hanno esposto il proprio dissenso alla devoluzione del procedimento dell'adozione speciale alla competenza dei tribunali per minorenni, attesa anche la loro ubicazione, spesso raggiungibili con disagio enorme dalla periferia, per la mole di lavoro che graverà su detti tribunali. E da auspicare che i loro componenti assolvano il proprio delicato compito con la diligenza, con la sollecitudine che è richiesta per la stessa particolarità dei procedimenti sottoposti alla loro decisione e alla loro definizione. Quello che non deve essere dimenticato è che i tribunali per i minorenni hanno più idonea competenza in merito; infatti la loro composizione è integrata da cittadini che siano benemeriti dell'assistenza sociale, la qualifica del pubblico ministero deve essere non inferiore all'apposito grado indicato dalla legge, i difensori devono essere iscritti in albo speciale ed essere idonei alla comprensione dell'opera rieducativa...

P A C E . Una volta!

B E R L I N G I E R I , *relatore* ... e i dibattimenti devono svolgersi con particolari cautele, quelle cautele che ancora oggi si osservano appunto con la partecipazione di cittadini esperti in materia di interesse dei minori.

Come si vede, tutto ciò torna a vantaggio dei minori adottandi per i quali l'inserimento definitivo in famiglia diversa da quella naturale deve essere fatto con ogni prudenza e con ogni possibile competenza.

Ritengo esatta invece l'osservazione fatta dal senatore Pace circa l'estensione ai procedimenti di adozione speciale dei benefici fiscali di cui all'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E si prega l'onorevole Guardasigilli di rendersi autorevole interprete di questa avvertita esigenza presso il competente Ministro delle finanze.

Degno di considerazione è ancora l'auspicio formulato dal senatore Poët circa il potenziamento delle attrezzature e dell'attività assistenziale, quanto mai benefica, dei centri sociali e degli orfanotrofi, sicchè essi possano diventare fonti provvide di conforto e di aiuto per i minorenni derelitti. Infine il senatore Poët ha ritenuto non necessario l'assenso dei genitori indicato dalla norma transitoria racchiusa nell'articolo 6. Ritengo invece indispensabile detto assenso alla stregua anche del pensiero della maggioranza della nostra Commissione e di quello autorevole dell'onorevole Ministro, in quanto esso si riferisce a situazioni passate che ora ricevono progressione giuridica, per cui si reputa quanto mai opportuno l'assenso in merito da parte dei genitori.

P O È T . Sono d'accordo su questo.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, ogni individuo ha diritto al rispetto della sua dignità, come persona umana, come componente la società civile. Pertanto è la stessa società a provvedere verso i minori privi di famiglia, anche perchè il fine essenziale della società politica è il bene comune che richiede sempre manifestazioni

di solidarietà nella stessa comunità. Il senatore Bolettieri ha detto felicemente ieri: « Il rapporto affettivo costituisce la continuità della famiglia e il dono più prezioso nella vita. La più radiosa felicità è amare ed essere amati ». Pertanto, per dovere di solidarietà umana e per la potenza dell'amore, nel quale si può scoprire la verità della verità, sono certo che il presente disegno di legge, che ha trovato soddisfacente convergenza nei diversi settori, sarà onorato dall'approvazione di questo alto consesso. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo anch'io cominciare col rivolgere (e non come un fatto di stile) un vivo ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione, e in primo luogo al relatore e al Presidente della Commissione il quale ha assicurato un corso stringato ma efficace all'esame di questo provvedimento in sede referente. Questo mi dà l'occasione di associarmi a ciò che ha detto poco fa il relatore, cioè alla rivendicazione della rapidità con la quale il Senato ha provveduto a compiere il secondo esame, dopo quello della Camera dei deputati, di questo disegno di legge. Infatti posso essere testimone di ciò che non sempre si verifica ma che questa volta si è verificato e che quindi va celebrato e non criticato.

Devo ancora, onorevoli senatori, scusare la mia assenza da alcune fasi di questa discussione. Fra leggi, magistrati e cancellieri, noi siamo costretti alla vita che voi indovinate; però voglio assicurare che circa i momenti in cui sono stato assente da quest'Aula e sono stato sostituito egregiamente dal mio Sottosegretario, non ho poi dimenticato di leggere tutto ciò che è stato scritto per tenermi informato appunto delle obiezioni, dei rilievi fatti da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione.

Adesso comincio la mia esposizione, promettendo non una assoluta brevità, ma una

notevole brevità del mio intervento, la quale non è che sia giustificata dall'urgenza del provvedimento (perchè sarebbe una causa veramente irrilevante di fronte al dovere di chiarire con una discussione completa ciò che questa legge significa) ma è invece giustificata dal fatto che credo sia canone comune di tutti voi, e comunque mio, che i discorsi in questa sede servano per chiarire, per motivare, per convincere.

E allora, siccome io mi trovo di fronte ad un consenso pressochè unanime di tutti gli oratori intervenuti e ad una dimostrazione che è stata fatta dal relatore nella prima relazione e poco fa rispondendo in modo stringato e succinto, ma efficace, agli interventi di tutti; siccome dicevo, mi trovo quindi di fronte ad un consenso pressochè generale sulla natura, sull'importanza e sulla necessità di questa legge di fronte all'avvenuta chiarificazione di alcune questioni particolari che essa suscita, questo spiega la ragione della mia brevità.

Qui non ci siamo trovati neanche, onorevoli senatori, come mi trovai nella discussione alla Camera dei deputati, di fronte ad un diffusissimo consenso generale, temperato — se così si può dire — da molte obiezioni, da molti « se », da molti « ma », che venivano appuntati proprio sui punti fondamentali di questa legge, talchè io ebbi a ricordare che mi sembrava di essere tornato ai tempi in cui studiavamo il diritto romano e vedevamo che cosa accadeva nel « Digesto »: che le regole originarie erano capovolte con una particella, un *ni-si*, un *si non*, uno *specialiter*, una di quelle particelle magiche della compilazione giustiniana.

Qui invece no: qui siamo di fronte ad alcune obiezioni che esaminerò, e che del resto sono state esaminate dal relatore, ma che — tranne due che sono state accennate e che poi non formano oggetto di proposte di emendamenti — non hanno investito la sostanza del disegno di legge.

Quanto all'importanza, necessità e urgenza di questo disegno di legge, desunte dalla dimensione del fenomeno sociale al quale si deve provvedere, io posso rimettermi alla illustrazione che ne è stata fatta qui dal re-

latore e da molti degli oratori che sono intervenuti. Posso rimettermi anche a ciò che ebbi a dire alla Camera dei deputati. Qui noi ci troviamo, come viene rilevato nella relazione scritta, di fronte a questo fatto: che abbiamo negli anni 1963 e 1964 poco più di 20 mila illegittimi, e nel 1965 poco meno di 20 mila; comunque questa è la cifra media, fino ad auspicare modificazioni del fenomeno, che è il fenomeno a sua volta produttivo di quei problemi che noi intendiamo risolvere, per lo meno in parte, con questo disegno di legge.

Quanto al fondamento etico del provvedimento, quanto al piano più alto sul quale si trasferisce la considerazione e la tutela dei rapporti familiari e all'attenuazione del riguardo dovuto al legame del sangue, quando questo è completamente disgiunto da legami etici, affettivi, sentimentali, non solo il relatore, a questo riguardo, è stato esplicito, ma quasi tutti gli intervenuti hanno prestato il massimo e più eloquente riconoscimento, con espressioni spesso assai alte e nobili; del resto la discussione che nel Paese ha accompagnato l'elaborazione di questo disegno di legge sta a dimostrare che è diventata coscienza comune il maggior rispetto che si deve al legame affettivo, sentimentale, piuttosto che al mero e brutale legame del sangue quando, ripeto, questo sia disgiunto dalle altre componenti del vincolo familiare.

Quindi non mi trattengo su questo punto, ma mi soffermerò su alcune questioni particolari che sono state sollevate, alcune delle quali formano oggetto di emendamenti e una delle quali, credo di una certa importanza, forma oggetto di quell'emendamento che io ho presentato all'articolo 6, cioè alla norma transitoria, di cui darò ragione prima di chiudere questo mio intervento.

I pilastri di questa legge, come è stato già ricordato da tutti coloro che sono intervenuti, ma mi piace ugualmente riassumerli, sono tre. Primo: la nuova famiglia, la famiglia, diciamo, legale, deve sostituirsi con tutti gli effetti alla famiglia naturale, cioè si ha una famiglia nuova, un rapporto familiare nuovo, creato dal legislatore par-

tendo da una situazione di fatto che il legislatore constata e alla quale vuole provvedere. Questa nuova famiglia deve avere tutti gli effetti della famiglia naturale.

Secondo: bisogna che nel momento in cui si crea questa nuova famiglia, siano recisi i legami con la famiglia naturale, cioè quando i genitori non esistono o si sia accertato che non esistono, seppure con quei limiti di perfezione dell'accertamento umano, o si rifiutano di adempiere ai doveri principali, quando cioè esiste quello che nella legge è lo stato di abbandono, allora, nel momento in cui viene dichiarata l'adozione speciale, cessano i rapporti con la famiglia naturale. Questo è un argomento che, come dirò tra breve, ha formato oggetto, anche qui, di molte discussioni; vorrei dire che è il punto drammatico di questo disegno di legge. Però, come vi dirò, è il punto qualificante del disegno di legge, senza del quale questa legge sarebbe forse inutile in quanto abbiamo già l'istituto dell'adozione normale del codice, istituto che abbiamo perfezionato.

Terzo punto, correlativo al secondo, è il rigore dell'accertamento delle condizioni alle quali la legge subordina la pronuncia dell'adozione speciale. Questo accertamento deve essere tanto più rigoroso in quanto noi abbiamo dato con questa legge all'accertamento e alla pronuncia dell'adozione quei risultati drammatici ai quali io accennavo. Sono due cose correlative e io credo che mi sarà consentito ripetere, a questo proposito, quanto ebbi a dichiarare alla Camera dei deputati quando questo disegno di legge fu discusso e quando questo punto formò oggetto di considerazioni e di rilievi, come avviene anche qui, nonchè di qualche critica — si è parlato di procedura lunga, complicata eccetera —. Io dissi che il rigore che la legge stabilisce, nell'accertamento delle condizioni necessarie per dar luogo a questa forma di adozione, è giustificato e questo accertamento deve essere, prima di tutto, l'accertamento delle condizioni perchè questa nuova famiglia sia idonea a svolgere le funzioni di famiglia nei riguardi di colui che viene adottato. Perciò: l'esistenza dei coniugi, cioè l'esistenza di coniugi non separati, vale a dire una famiglia normale (del

resto poco fa il relatore vi ha ricordato perchè occorrono questi elementi); l'indicazione certamente implicita ma chiara che gli adottanti siano normalmente giovani, cioè capaci di educare e di portare avanti nella vita questi figli adottivi, quindi cinque anni di matrimonio che da una parte, per implicito, dovrebbero normalmente garantire la gioventù degli adottanti e dall'altra danno soddisfazione o placano la preoccupazione per una sopravveniente paternità o maternità naturale, la quale potrebbe turbare la vita di questo legame che viene costituito mediante l'adozione.

Abbiamo poi nella legge parlato dell'idoneità morale e fisica di educare, istruire e mantenere il bambino. So che è stato fatto qualche rilievo circa la genericità della formula, che peraltro è affidata alla coscienza del giudice, perchè viva nella sua concretezza, nell'interpretazione e nell'attuazione del giudice. Quindi idoneità morale e fisica a educare, istruire e mantenere il bambino, cioè a compiere quelli che sono i doveri che incombono ai genitori naturali e la cui inosservanza totale fa cessare in un certo senso questo rapporto di paternità e maternità. Se noi immaginiamo infatti che nessuno di questi doveri venga compiuto, neanche minimamente, che vi sia uno stato di totale rinuncia o di ribellione all'adempimento di questi doveri, dobbiamo concludere che è venuto meno questo vincolo che nasceva dal fatto, che qualche volta può essere puramente casuale, della paternità e della maternità naturale.

Questi elementi, quindi, devono essere trasferiti tutti nella nuova famiglia. Dobbiamo pretendere l'idoneità della famiglia stessa ad adempiere questi doveri fondamentali inerenti alla sua stessa funzione. Perciò, poi c'è il rigore dell'accertamento della bontà, della felicità dell'incontro tra il bambino e la nuova famiglia, il sorgere degli affetti o dell'ambientamento. Questa certezza che vogliamo raggiungere è legata al periodo di affidamento preadottivo, rispetto al quale sono state fatte, anche alla Camera, alcune osservazioni. E' stato detto che questo periodo è troppo lungo, quanto meno per i bambini inferiori ai tre anni; è stato detto

che non facciamo alcuna distinzione nè per la durata del periodo nè per le procedure, ma questo non è vero, come vi dirò tra breve. Comunque questa è un'altra certezza al raggiungimento della quale è legata la realizzazione di questo terzo pilastro del disegno di legge.

Infine, anzi prima di tutto, vi è l'accertamento rigoroso delle condizioni dello stato di adottabilità e poi dell'adozione, le quali devono stabilire che si tratti di minore privo di ogni assistenza materiale e morale da parte dei genitori o di parenti che sarebbero obbligati per legge a quest'assistenza quanto meno agli alimenti: quindi orfani figli di ignoti, orfani senza parenti tenuti agli alimenti e infine bambini abbandonati.

La legge cade se manca uno di questi tre pilastri, perchè sono tutti essenziali a questo nuovo istituto che noi andiamo a creare. È qualificante il secondo punto, quello della recisione dei rapporti. È un punto al quale, di fronte alle obiezioni, di fronte, vorrei dire, alle angosce di coloro che si sono opposti, specialmente nell'altro ramo del Parlamento, non è mancata anche la mia personale riflessione e lunga meditazione, perchè so che si tratta di una cosa assai importante. Ma quando io ebbi a presentare, in un certo giorno, lo stralcio del mio disegno di legge sul diritto di famiglia, come emendamento sostitutivo di quella che era stata la proposta Dal Canton (la quale aveva già subito una specie di emendamento da parte della sua stessa autrice appunto che toglieva di mezzo questo effetto drammatico della recisione dei legami) io ebbi a dire: ho a lungo, conscio dell'importanza della cosa, meditato; ma se noi togliamo questo elemento è inutile che facciamo questa legge. Questa legge si regge soprattutto su questo elemento qualificante.

Quindi queste tre elementi sono necessari a questo istituto il quale, come del resto è stato ampiamente dimostrato dal relatore — ed è comune coscienza di coloro che si occupano di questi problemi — rappresenta un fatto veramente importante nella vita giuridica italiana.

Sono state fatte alcune critiche direi pregiudiziali, alle quali ha già risposto il re-

latore. Vorrei però soffermarmi ancora su un punto. Il senatore Sailis, il senatore Pace ed altri hanno detto: perchè presentate questo disegno di legge staccato dalla riforma del diritto di famiglia, quando si tratta di una materia propria del diritto di famiglia che si inserisce nel codice, tanto che si è verificato quel famoso inconveniente formale (che non è poi tanto grave) degli articoli con le barre deplorate dal senatore Pace? Noi, senatore Pace, dobbiamo raggiungere fini concreti e precisi e non ci possiamo preoccupare di queste cose. Se fra gli articoli del codice civile avremo una scomposizione di alcuni numeri, penseranno coloro che dovranno poi rivedere l'intero codice a rimettere in ordine gli articoli con il loro numero senza bisogno delle barre di distinzione.

Quindi noi abbiamo voluto questo inserimento nel codice con questi piccoli inconvenienti. Certamente questo disegno di legge fa parte integrante del diritto di famiglia, ed è per ciò che faceva parte del disegno di legge che io avevo preparato. Ma quando questo disegno di legge, per la sua importanza, per i problemi che suscitava e che sono noti (non c'è bisogno di vergognarsene: è una materia che incide su istituti rispetto ai quali c'è diversità di preoccupazioni e di inclinazioni tra le forze politiche) tardava a venir fuori come volontà del Governo che lo presentava alle Camere (devo ricordare che il Consiglio dei Ministri se ne cominciò ad occupare nel giugno 1965 e che il disegno di legge è stato licenziato alla fine del dicembre 1966), non potevo assumermi la responsabilità di tener ferma la proposta di legge parlamentare su questo particolare istituto sul quale esisteva già un più ampio consenso. Utilizzai, pertanto, lo stralcio del mio disegno di legge, che però era coerente con il disegno di legge stesso, come emendamento sostitutivo di questa proposta.

Il senatore Pace, se mal non ricordo, ha detto: è vero che era parte di quel disegno di legge, ma non si sa se quel disegno di legge sarà approvato e mantenuto, mentre questo nel frattempo diventa legge. Questo può essere, ma non credo che ci sarà

mai un contrasto, un fatto d'incompatibilità tra la realizzazione che noi oggi facciamo e quelle che andremo a fare. Semmai avverrà che, dovendo tener conto di una legge che già esiste, dovremo fare in quel disegno di legge generale un adattamento per evitare un contrasto con la legge che noi oggi avremo approvato. Ma ciò, credo, non sarà necessario.

Da parecchie parti è stata poi mossa una doglianza — che era stata fatta anche nell'altro ramo del Parlamento — circa la lunghezza e la meticolosità della procedura. Ho già esposto poco fa le ragioni per le quali questa procedura dev'essere severa. Ho detto addirittura che questo è uno dei pilastri della legge, proprio perchè le conseguenze di ciò che noi facciamo sono le conseguenze così gravi della creazione di una nuova famiglia e dello spegnimento del vincolo di sangue. Proprio per questo, noi dobbiamo essere molto accorti. Ecco quindi le ragioni della meticolosità della procedura che è frutto dell'approfondito esame che fu fatto in seno ad un comitato ristretto della Camera dei deputati con il concorso di tutti i partiti, anche della parte comunista, senatore Kuntze. Questa preoccupazione infatti fu comune a tutti. Nell'atto in cui si resisteva contro il tentativo di svuotare questo disegno di legge togliendogli questo suo carattere essenziale della recisione dei rapporti con la famiglia d'origine furono tutti

concordi che questa doveva essere preceduta da un accertamento rigoroso e severo per non commettere ingiustizie e per non andare oltre lo stesso scopo della legge.

È stato detto che soprattutto è lunga la procedura. Si è detto perfino che non vi sono differenze per il caso in cui non esistano i genitori e per il caso invece in cui bisogna provvedere a controllare lo stato di abbandono. Invece no, perchè la prima ipotesi, che è un'ipotesi semplice, è regolata dall'articolo 314/7: quando viene accertato che non esistono i genitori nè quegli altri parenti che hanno il dovere degli alimenti eccetera, lo stato di abbandono, vorrei dire, è in *re ipsa* e quindi l'accertamento è rapido. Quando invece i genitori esistono bisogna sentire cosa vogliono fare, se veramente hanno abbandonato e così via, e quindi c'è una procedura più lunga. Pertanto i due casi sono differenziati e la meticolosità è giustificata nel secondo caso dalla diversità dell'ipotesi che si considera.

Poi si è parlato — e ne ha parlato poco fa anche il relatore — di questa esimente della forza maggiore. Si è detto: perchè voi, quando lo stato di abbandono esiste effettivamente, fate un'eccezione, nel trarne quelle conseguenze, per l'ipotesi che questo abbandono sia dovuto a forza maggiore?

Questo è un grosso problema di carattere anche sentimentale vorrei dire.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue: REALE, Ministro di grazia e giustizia). Noi abbiamo alla Camera sentito una lunga enumerazione, forse di casi limite, in cui effettivamente si poteva essere crudeli se non si ammetteva questa esimente della forza maggiore.

Questo elemento non era nel mio disegno di legge ma fu chiesto ed approvato dalla Commissione della Camera e poi in Assemblea, perchè io non presentai un emendamento in tal senso; e non perchè non ri-

conoscessi che l'introduzione di questo elemento turba un po' l'armonia della legge; perchè qui non si tratta di dire: tu sei colpevole e ti porto via il figlio, ma se il tuo abbandono è dovuto a forza maggiore non sei colpevole. Da questo punto di vista c'è un turbamento dell'armonia della legge, cioè abbiamo introdotto un concetto eterogeneo; però abbiamo voluto appunto deferire a quel complesso di nobili preoccupazioni nascenti da casi nei quali sarebbe stata una

crudeltà assoluta e forse inutile strappare alla famiglia naturale dei bambini i quali, sì, vivevano in stato di abbandono provvisorio, ma questo stato di abbandono era dovuto a cause non risalenti comunque alla volontà di coloro che l'abbandono avevano procurato.

Tutti questi casi che furono citati, ripeto, e che meritavano considerazione portarono all'introduzione di questa eccezione la quale esprimeva appunto queste importanti preoccupazioni. Come voi avete udito poco fa dal relatore, questa è la ragione per la quale tale eccezione della forza maggiore è rimasta nella legge.

L'altra questione che è stata fatta anche qui, e credo sia oggetto di un emendamento, se non sbaglio, di parte liberale, è quella dell'esclusione dell'adozione speciale in presenza di figli legittimi nella famiglia. Anche qui si tratta di una questione che debbo riconoscere degna della massima riflessione; non è che si possa, a cuor leggero, dire che si tratta di una cosa infondata. E debbo dire che io avevo proposto nel mio disegno di legge che questo caso fosse considerato come eccezionale (come poi di fatto piuttosto eccezionale sarà) perchè vedremo quante saranno le famiglie con figli legittimi che adotteranno con adozione speciale. Avevo pensato appunto che si potesse considerare eccezionale e lasciarlo alla prudenza del giudice, ma mi sono dovuto piegare alla constatazione, alla comune valutazione della necessità di introdurre la possibilità dell'adozione speciale anche in questo caso. Naturalmente noi abbiamo adottato la stessa soluzione, lo stesso rimedio, la stessa cautela della legge francese cioè, invece di stabilire per il periodo preadottivo la durata di un anno ne abbiamo portato la durata a tre anni. E questo perchè, essendoci dei figli legittimi, in tal modo si può controllare meglio che si crei veramente l'*affectio* e non sorgano incompatibilità; perciò questo periodo, giustamente, viene allungato quando vi sono altri figli legittimi componenti della famiglia rispetto ai quali questo cemento deve operare.

Io vorrei osservare, rispetto all'emendamento che è stato proposto da parte libe-

rale, che esso contiene una principale e una subordinata e che se quest'ultima, che vuole portare tale periodo a cinque anni, è fondata, ciò significa che i proponenti non pongono più come fondamento del proprio emendamento l'assoluta incompatibilità, vorrei dire, morale e tutti i pericoli che possono nascere in questa commistione e vicinanza tra figli naturali e figli legittimi, alla quale ha accennato poco fa il relatore; essi assumono bensì per fondamento lo stesso principio che noi abbiamo adottato, cioè la necessità di fissare con più cautela il periodo di ambientamento. Diventa allora un fatto di valutazione quantitativa e — lasciatemelo dire — tre anni sono un periodo piuttosto lungo per stabilire se fra questi componenti in partenza eterogenei della famiglia si può verificare o no il conseguimento di quella *affectio* alla quale tutti riteniamo legato il successo dell'istituto.

A proposito dell'ammissione dell'adozione speciale, anche quando ci sono figli legittimi, il senatore Sailis ha citato l'articolo 30 della Costituzione. Altri hanno impostato la questione come se noi andassimo a commettere una violenza contro i figli legittimi, cioè a limitare i loro diritti di carattere morale e patrimoniale. Debbo osservare innanzitutto che l'articolo 30 della Costituzione è mal citato. Esso, infatti, quando vuole la compatibilità con i diritti dei membri della famiglia, si riferisce ai figli adulterini che vengono riconosciuti e portati in famiglia, oppure rispetto ai quali si riconoscano alcuni diritti. È questo un grosso problema che noi abbiamo esaminato in sede di discussione del diritto della famiglia; esso però non si riferisce al fatto dell'adozione. La preoccupazione della norma costituzionale è di evitare che, portando, per così dire, i frutti della colpa in una famiglia legittima, si ledano certe posizioni morali dei membri della famiglia stessa.

Qui siamo però fuori di quella ipotesi e perciò affermo che l'articolo è mal citato. Nè mi pare che abbia pregio la citazione di questa specie di lesione che noi compiremmo dei diritti del figlio legittimo. Forse che il figlio legittimo, quando nasce, acquisisce il diritto di star solo? E se viene un altro figlio

legittimo o se ne vengono magari dieci, come è capitato nella mia famiglia, dato che io sono stato l'undicesimo e ultimo figlio, forse che vengono lesi i diritti di coloro che sono nati prima? Si parla poi di lesioni addirittura dei diritti patrimoniali. Forse che il figlio che vive in una famiglia ha diritto a che il padre risparmi e accumuli denaro del quale egli in seguito godrà? Mi pare quindi che l'argomento non sia molto pregevole e possa essere superato.

Circa la dimensione del fenomeno dell'adozione speciale da parte di famiglie che hanno già figli legittimi, io credo che dovremmo aspettare e vedere cosa accadrà perchè è mia convinzione che tale fenomeno non sarà molto ampio. L'ansia, la volontà di adottare un figlio, di dare una famiglia ad un fanciullo nasce nei coniugi senza figli moralmente, non nasce nei coniugi che hanno già figli naturali; quindi la dimensione del fenomeno probabilmente sarà meno rilevante e perciò meno inquietante, per coloro che di questo si preoccupano, di quanto non si possa supporre oggi.

C'è poi, ed è stata fatta anche qui, mi sembra, un'osservazione o, se non è stata fatta, era nell'aria: cioè, perchè si esclude tra gli effetti la parentela con i collaterali? Io credo di dover rispondere, come ebbi modo di dire, con una interruzione, alla Camera dei deputati: perchè io posso dare un figlio legale a me stesso e a mia moglie, naturalmente col suo consenso, e quindi una discendenza legale anche rispetto a mio padre, ma non posso creare un cugino al figlio di mio fratello. Ecco perchè ci sono questi limiti dell'efficacia della parentela rispetto ai collaterali.

Si è anche parlato poi (ma qui mi pare che non ci siano state grosse obiezioni) del perchè permane l'istituto dell'adozione normale. Devo dire che nell'altro ramo del Parlamento qualcuno osservò: perchè una volta che creiamo quest'adozione speciale non togliamo l'adozione normale? Faccio presente che l'adozione normale è altra cosa; ci sono delle persone che vogliono creare un legame assai più attenuato e in questi casi l'istituto ha funzionato. Noi abbiamo abbassato i limiti di età per andare incontro ad

una esigenza piuttosto evidente, mi pare, di ringiovanimento dell'istituto, e li abbiamo abbassati proprio perchè non ci siamo preoccupati di ciò che preoccupa, a quanto mi risulta da qualche colloquio personale, anche alcuni senatori. Si dice infatti: « voi mettete accanto ad un padre giovane di trenta-trentacinque anni una bambina con diciotto anni di differenza, che poi cresce: che succederà? Ma io ebbi a osservare che, a parte che questi provvedimenti non possono essere discussi con la preoccupazione dei casi-limite, e patologici, la possibilità che avvengano tali casi non diminuisce per l'età dell'adottante. La cronaca anzi ci insegna che i casi patologici si verificano proprio al limite della virilità dell'uomo, quando di fronte ad una giovane donna egli sente resuscitare ciò che in lui rimane di capacità virile. Non è quindi che distanziando l'età, aumentando l'età dell'adottante, facendo meno vicine le età dell'adottante e dell'adottato si rimedi a queste ipotesi di casi patologici. Perciò non abbiamo avuto preoccupazioni ad abbassare il limite di età.

Si è parlato poi della bontà o meno delle previsioni che possono essere fatte circa adozioni successive, sia speciali che ordinarie. Io credo che questa sia una materia discutibile, e non tanto per quanto si riferisce all'adozione speciale. A proposito di quest'ultima voi sapete che può accadere che, quando si sia adottato un bambino, si voglia poi adottare una bambinetta o viceversa, cioè la famiglia vuole la sua completezza, anche per non lasciare isolato il bambino che si è adottato. La questione sorge soprattutto per l'adozione normale perchè io, in questo tipo di adozione, non avevo previsto questa modificazione delle adozioni successive proprio per mantenere la differenza tra i due istituti; ma mi sono convinto, di fronte alla considerazione pressochè generale della Camera (e credo che questa sia anche presente nello spirito di voi tutti), che non c'è nessuna ragione per escludere anche la possibilità di adozioni normali fatte con atti successivi.

Viene poi la questione sulla quale si è trattenuto poco fa l'onorevole relatore e sulla quale ci siamo fermati ieri, il senatore

Pace nel suo discorso, perchè ha proposto la questione, ed io con la mia interruzione.

Si è detto: perchè lasciate salvi gli impedimenti matrimoniali e queste particolarità delle norme penali? Per la verità il senatore Pace ha detto addirittura che noi siamo in contraddizione, che facciamo una legge all'italiana, cioè che prima la facciamo e poi la svuotiamo di contenuto, credo che intendesse dire questo. Ora, senatore Pace, se mi consente, semmai la contraddizione, come ho osservato in una interruzione, è in lei che si arresta di fronte alla conseguenza di togliere gli impedimenti matrimoniali. Lei ribatte: in quel caso si tratta del sangue. No, perchè se si parte dal principio astratto, se si dice che abbiamo cancellato la famiglia naturale, allora debbono cadere tutte le conseguenze e questo vale anche per gli impedimenti matrimoniali; se invece si riconosce che il legislatore può distruggere certi effetti giuridici ma non il fatto naturale, allora dobbiamo conservare sia gli impedimenti matrimoniali sia questa particolare gravità soggettiva dei reati commessi fra parenti naturali. Non credo che offenderebbe l'opinione pubblica sapere che il figlio naturale che uccide la madre naturale, quella che lo ha generato, ancorchè poi egli sia passato in altra famiglia, viene considerato un omicida con un'aggravante, cioè viene considerato un matricida.

Io credo quindi che possiamo resistere a questa obiezione. Se mi consente, senatore Pace, devo però esprimere una certa meraviglia per il fatto che — lei vi ha accennato all'inizio del suo discorso e io ne ho un ricordo molto preciso — la sua parte politica ha sollevato molte obiezioni di fronte a questa legge; fra l'altro alla Camera dei deputati io ho avuto un contraddittore assai forte in uno degli esponenti del suo gruppo, nell'onorevole Galdo. Ebbene mi meraviglio che voi, che avete delle perplessità di fondo nei riguardi di questa legge per i suoi effetti troppo gravi e definitivi, vi preoccupiate se noi vogliamo limitare, dove debbono essere limitati, questi effetti lasciando gli impedimenti matrimoniali e l'aggravamento del diritto penale. Mi pare che in questo vi sia una contraddizione che voglio rilevare cordialmente.

Vi sono poi i problemi collaterali che sono stati rilevati. Il primo, sollevato da molti senatori che si sono dichiarati favorevoli a questo disegno di legge, riguarda il tribunale dei minori: saprà questo tribunale, così come funziona, rispondere ai nuovi, pesanti compiti ai quali è chiamato? Debbo dire che, se poniamo il problema generale del tribunale dei minori e della sua sede — se occorra cioè portarlo in ogni sede di tribunale o se si debba lasciarlo soltanto nelle sedi di corte d'appello — se solleviamo inoltre il problema della composizione di questo eventuale tribunale della famiglia di cui molto si parla, dobbiamo riconoscere che si tratta certamente di argomenti rilevanti e degni di meditazione, ma che sono fuori di questa legge, anche se noi abbiamo bisogno di un tribunale dei minorenni che funzioni. Se invece si parla, come mi pare abbiano fatto il senatore Poët ed altri, di un fatto funzionale — si vuole cioè considerare di quanti giudici sono composti questi tribunali dei minorenni, se hanno la attrezzatura necessaria per far fronte ai loro scopi, eccetera — allora io debbo ricordare che il numero dei giudici togati addetti al tribunale dei minorenni (non nel momento in cui opera, ma come organico) è stabilito su richiesta dei Presidenti di corte d'appello, richiesta che, al principio di ogni anno, viene trasferita nel decreto presidenziale che fissa la composizione delle magistrature.

P A C E . Secondo i giudici di cui dispone.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. No, senatore Pace. Io ho letto alla Camera — ma qui ve lo risparmio — un elenco dal quale risulta che noi abbiamo delle sedi nelle quali vi sono molti giudici addetti ai tribunali dei minorenni ed altre in cui ve ne sono pochissimi e senza una giustificazione derivante da una maggiore necessità di personale di quegli uffici o dall'ampiezza della circoscrizione. Anzi, c'è una contraddizione tra questi elementi.

Io raccomando agli onorevoli senatori che spesso sono avvocati e che vivono a contatto con i magistrati — mi rivolgo, ad

esempio, al senatore Maris, che sta a Milano in una corte d'appello dove vi sono assai pochi magistrati addetti al tribunale dei minorenni — di sollecitare i Presidenti delle corti d'appello perchè al principio dell'anno propongano a loro volta un numero sufficiente di magistrati da adibire ai tribunali minorili. Credo che questo sarà più facile l'anno venturo, perchè nelle grandi sedi, che erano quelle più povere di magistrati, noi abbiamo provveduto a rinforzare notevolmente l'organico.

Vi è poi il problema, sul quale si è intrattenuto anche il relatore, posto dall'ordine del giorno dal senatore Pace e relativo al bollo. Ebbene, come dissi in una interruzione, con i limiti che mi derivano dal fatto che non sono Ministro delle finanze, credo che quella raccomandazione sia logica; perciò dovremo fare in modo che essa sia accolta in sede competente, anche se questo darà qualche piccolo disturbo al Ministro delle finanze la cui funzione è quella di incassare quanto più può anche con le tasse di bollo.

Io sono arrivato alla fine del mio intervento, cioè al punto, vorrei dire, essenziale, perchè riguarda un problema che è stato poco trattato per necessità di cose, cioè al famoso articolo 6 che si riferisce alle disposizioni transitorie e alle ragioni per le quali io ho presentato l'emendamento.

Innanzitutto si tratta di un emendamento che, pur essendo molto importante, non tocca l'oggetto dell'articolo 6 e i propositi di coloro che l'hanno formulato. Io mi sono anche premurato di avere assicurazione che questo emendamento, se sarà da voi approvato e quindi richiederà un nuovo esame della legge da parte della Camera, possa essere approvato in pochissimo tempo dalla Commissione della Camera in sede deliberante. Infatti, ammesso che voi lo vogliate approvare, questo emendamento non muta nella sostanza quello che noi vogliamo fare e quello che la Camera ha voluto fare con l'articolo 6, ma chiarifica quello che non è chiaro e stabilisce alcune norme che non debbono dar luogo ad equivoci, tenuto conto che il fenomeno transitorio è assai importante.

Voi sapete che l'articolo 6 si riferisce alla regolarizzazione di tutte quelle posizioni imperfette di adozione che adesso esistono: l'adozione normale, l'affiliazione e l'affidamento in attesa di affiliazione. Ora si tratta appunto di consentire, al di fuori dei limiti imposti dalla legge, anche e soprattutto di età di coloro che adottano e di coloro che vengono agottati, la trasformazione di questo rapporto provvisorio in rapporto di adozione speciale.

E allora, se questo è il comune scopo, noi dobbiamo evitare gli equivoci, dato che nel primo tempo si tratterà di un fenomeno assai grosso, perchè verranno molte di queste regolarizzazioni. Molti di coloro che scrivono e sollecitano questa legge sono persone non già che si propongono di adottare domani un bambino, ma che lo hanno già in affidamento, in affiliazione o in adozione normale e desiderano pervenire all'adozione speciale.

Io vi confesso che questo articolo mi ha fatto perdere la tranquillità perchè da una parte ero spinto dalla necessità di varare questa legge così com'era, dall'altra mi sono dovuto rendere conto delle difficoltà alle quali saremmo andati incontro.

Prima di tutto, nel testo dell'articolo 6 si diceva: « Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata indipendentemente dai limiti di età, eccetera ». Poteva sorgere il dubbio, ed era sorto, che, mentre superati i limiti di età si potevano adottare dei bambini dati in semplice affidamento, viceversa, quando l'età non era superata questo non poteva avvenire perchè nella procedura normale non è prevista la adozione speciale di bambini dati in affidamento. Quindi abbiamo aggiunto un « anche » e cioè che questo può avvenire nei confronti dei minori anche indipendentemente dai limiti di età.

È sorto qualche equivoco, non da parte mia — ma quando vedo nascere degli equivoci nell'interpretazione di una legge, me ne preoccupa perchè essa viene interpretata dagli altri — circa il riferimento alla età, perchè la collocazione di questo riferimento ha fatto nascere in qualcuno il dub-

bio che si volesse uscire dai limiti dell'età dei minori che si dovevano adottare e non dei coniugi che dovevano adottare.

C'era inoltre il problema dell'assenso dei genitori di figli legittimi riconosciuti. Abbiamo voluto precisare, benchè questa sia forse una pedanteria, dei genitori, se esistenti, perchè si sarebbe potuto anche pensare che, se i genitori fossero morti, non si sarebbe potuto acconsentire a questa adozione speciale, mancando appunto il loro consenso.

Poi, abbiamo dovuto precisare, data l'ipotesi della trasformazione dell'adozione ordinaria in adozione speciale in cui l'adottato-adottando non sia minore, che questo assenso non debba essere dato dai minori, ma da chiunque si trovi in quella condizione; inoltre abbiamo voluto precisare la procedura perchè, nella dizione di questo articolo si poteva fare una ipotesi alternativa: o si poteva pensare, come io ritenevo, che si dovesse applicare a questo tipo di adozione transitoria tutta la procedura complessa che era prevista per il caso normale, e allora noi ci trovavamo di fronte a certe difficoltà, oppure che si omettesse tutto e si facesse luogo alla dichiarazione di adozione.

Ora, se fosse stata vera questa seconda ipotesi, come ce la saremmo cavata di fronte al caso in cui si fosse proceduto all'adozione dopo un sol giorno di affidamento da parte dell'istituto? Potevamo dare il bambino in adozione senza periodi di preadozione, senza controlli eccetera? Se invece era vera l'altra ipotesi, ricominciavamo tutto da capo: per l'adottato o per l'affiliato andavamo a stabilire, magari dopo 10 anni, che si era trovato in stato di abbandono totale? Ciò tra l'altro non era possibile perchè, come voi sapete, l'istituto dell'affiliazione e quello dell'affidamento che lo precede sono regolati da disposizioni del codice civile le quali stabiliscono i casi in cui questo avviene; uno di questi casi si verifica quando non esistono i genitori, l'altro quando la madre esiste, è conosciuta, ma non può allevare. Cioè ci si sarebbe forse imbattuti in quella famosa questione della forza maggiore che avrebbe escluso la possibilità del-

l'adozione speciale in quanto la madre esiste, è conosciuta, ma non può allevare.

Vi era poi un'altra questione, sia pure un po' ipotetica, cioè che non veniva precisato in testa a chi veniva fatta l'adozione, perchè se dovevamo cominciare da capo tutto il procedimento, poteva arrivare benissimo uno con un diritto maggiore, cioè uno più giovane, meglio educato, più ricco, con una famiglia più ordinata, il quale diceva di volere il bambino. C'è inoltre l'inutilità di rifare tutta intera la procedura anche, in casi in cui questo non era necessario. Quindi abbiamo dovuto per primo chiarire questi equivoci ai quali ho accennato, poi specificare la procedura secondo i singoli casi: i tre casi che sono esaminati nell'articolo. Abbiamo stabilito di lasciare, come era per l'innanzi, la necessità dell'assenso dei genitori naturali, quando ci sono. Questo perchè, nel caso della affiliazione o dell'affidamento, tra l'altro questo assenso serve a superare quell'impedimento della eventuale forza maggiore. Nel caso dell'adozione normale dobbiamo volere questo consenso, come ha giustamente rilevato il relatore poco fa, perchè esso fu dato per una adozione diversa, non per perdere completamente il figlio; fu dato per un'adozione che lasciava in vita la parentela naturale; qui la cancelliamo, quindi evidentemente il consenso va dato.

Ecco quindi l'emendamento che io ho presentato, che non vi leggo perchè dice le cose che vi ho già esposto.

Mi pare che io possa chiudere questo discorso, che ha finito con l'essere più lungo di quanto non fosse nelle mie previsioni, dicendo, onorevoli senatori, che questa legge, come tutte quelle che noi facciamo, soprattutto in una materia così importante, non può essere ritenuta perfetta specialmente in una materia così difficile e complessa. Tuttavia, noi crediamo che questa legge così com'è, soprattutto se voi accetterete il mio emendamento, possa andare al fuoco della sua attuazione. La possiamo mettere alla prova: se risulteranno, per avventura, imperfezioni, esse potranno essere corrette in seguito, perchè noi abbiamo fatto quanto era nella nostra possibilità, cioè abbiamo utilizzato tutte le esperienze, tutte le cono-

scenze di cui disponevamo, ma solo la realtà collauda la legge e suggerisce gli eventuali miglioramenti.

Questo, onorevoli senatori, è un grandissimo passo che noi oggi compiamo, mettendo la parola fine, sia pure con la riserva di questo emendamento, alla procedura per l'approvazione di questa legge; è un grandissimo passo di un legislatore che forma leggi con la più profonda ispirazione di solidarietà umana. (*Vivi applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Sull'ordine del giorno del senatore Pace il Governo ha già espresso il suo avviso. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il proprio.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. La Commissione lo accetta senz'altro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 294 del codice civile è sostituito dal seguente:

« È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del codice civile, alla competenza della corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del codice civile.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nel titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: « Dell'adozione speciale ».

Art. 314/2.

(*Requisiti degli adottanti*)

L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

Art. 314/3.

(*Requisiti degli adottandi*).

L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.

Art. 314/4.

(*Condizioni per lo stato di adottabilità*).

Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in sta-

to di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Art. 314/5.

(Denuncia della situazione di abbandono).

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonchè gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunemente a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

Art. 314/6.

(Accertamenti sulla situazione di abbandono)

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accer-

tamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potestà.

Art. 314/7.

(Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti).

Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, nè l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Art. 314/8.

(Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell'articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi

la opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/6.

Art. 314/9.

(Convocazione dei genitori e parenti irreperibili).

Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.

Art. 314/10

(Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità).

Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

Analogha sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da

particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

Art. 314/11.

(Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) la audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 314/8 sono rimaste inadempite.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.

Art. 314/12.

(Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità).

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso conte-

nente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 314/13.

(Giudizio sull'opposizione).

A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza fissata delle persone o del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.

Art. 314/14.

(Impugnazioni)

La sentenza è notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

La sentenza di appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.

Art. 314/15.

(Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità).

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.

Art. 314/16.

(Sospensione della patria potestà).

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 314/17

(Cessazione dello stato di adottabilità).

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto in un periodo pari a quello della sospensione.

Art. 314/18.

(Revoca dello stato di adottabilità).

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo 314/7.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronuncia-

ta dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all'articolo 314/15.

Art. 314/19.

(Azione revocatoria dello stato di adottabilità).

Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.

Art. 314/20.

(Affidamento preadottivo).

La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

Il provvedimento dell'affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.

Art. 314/21.

(Revoca dell'affidamento preadottivo).

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.

Art. 314/22.

(Impugnativa dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo).

I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.

*Art. 314/23.**(Proroga della durata dello stato di adottabilità).*

In caso di revoca dell'affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall'articolo 314/17, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell'affidamento preadottivo revocato.

*Art. 314/24.**(Dichiarazione di adozione speciale).*

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

D'ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, la adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge.

Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al secondo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.

*Art. 314/25.**(Impugnativa del decreto di adozione speciale).*

I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del

tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

*Art. 314/26.**(Effetti dell'adozione speciale)*

Per effetto della adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. La adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.

*Art. 314/27.**(Revocatoria della adozione speciale).*

Il provvedimento che pronuncia la adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.

Sull'istanza di revocazione provvede la corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.

Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita.

*Art. 314/28.**(Certificati anagrafici).*

Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualun-

que attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Grassi e D'Errico è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

(314/2)

Al primo comma, dopo le parole: « è permessa ai coniugi », inserire le altre: « che non hanno discendenti legittimi o legittimati ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R A S S I . Noi avevamo presentato questo emendamento allo scopo di far rilevare al Parlamento ed al Governo la contraddizione esistente tra ammettere all'adozione anche i genitori, i coniugi che abbiano già figli legittimi, mentre ancora abbiamo vigenti le disposizioni del capo X del codice civile che dà la riserva di legittima ai legittimari. Con questo diamo il modo di eludere le disposizioni a favore dei legittimari. L'onorevole Ministro afferma che non è detto che il primo figlio legittimo abbia il diritto di rimanere solo; siamo perfettamente d'accordo. Però, mentre la procreazione naturale non è tutta per volontà dell'uomo, perchè entrano altri elementi che, per i credenti, sono la volontà di Dio e per i non credenti le leggi naturali ed altri elementi incerti, l'adozione, invece, è un atto interamente volontario che può dare ai genitori la possibilità di eludere le disposizioni di legge a favore dei già esistenti figli legittimi.

Noi eravamo disposti a ritirare questo emendamento per non avere la responsabilità di ritardare l'approvazione di questo

disegno di legge che riteniamo veramente urgente ed indifferibile. Se però lo stesso Governo, presentando un emendamento all'articolo 5, toglie a noi il motivo di ritirare l'emendamento, dal momento che questa legge dovrà necessariamente andare all'altro ramo del Parlamento, noi insistiamo nel nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Grassi e D'Errico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sempre sull'articolo 4 è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Grassi e D'Errico. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

(314/24)

Sopprimere l'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è precluso.

Da parte dei senatori Grassi e D'Errico è stato presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

In via subordinata, all'ultimo comma, sostituire le parole: « inferiore a tre anni », con le altre: « inferiore a cinque anni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R A S S I . Non si tratta, come ha rilevato l'onorevole Ministro, di una contraddizione. Noi abbiamo detto: una volta che fosse respinto il nostro emendamento che vieta l'adozione speciale ai coniugi aventi figli legittimi, portiamo almeno a cinque anni quel periodo di prova, nel caso di adozione, quando esistano figli legittimi. Si tratta quindi di un aumento della durata della prova.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Grassi e D'Errico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Pace è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

(314/26)

Al secondo comma, sopprimere, in fine, le parole: « e le norme penali fondate sul rapporto di parentela ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A C E . Onorevole Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento poichè, per quanto io abbia tutta la volontà di rivedere le mie opinioni, non so vedere questo conflitto e questo contrasto tra la sopravvivenza del divieto matrimoniale e lo stralcio degli effetti penali fondati sul rapporto di parentela. Io ho già detto le mie ragioni e l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro mi hanno risposto. Ormai sono irridite le rispettive posizioni e quindi è inutile invocare un esame pacato a tavolino. Io ho detto che i divieti matrimoniali e la correlativa responsabilità penale si fondano su qualche cosa di diverso, cioè sulla *commistio sanguinis* e sulla preoccupazione del legislatore per l'interesse eugenico, mentre l'aggravante del reato è radicata nel rapporto di parentela, ma la *ratio legis* è nella maggiore intensità criminosa.

P R E S I D E N T E . Questo lo ha detto anche ieri, senatore Pace.

P A C E . Non insisto sull'argomento, signor Presidente. Vorrei solo aggiungere una considerazione che ieri non ho fatto.

P R E S I D E N T E . È un argomento molto delicato ed importante ed è per questo che la lascio parlare, pur non essendole consentito.

P A C E . Voglio fare una sola considerazione, portando un caso tipico. Noi prendiamo un bambino e lo stacciamo dalla sua famiglia naturale. Questo bambino rompe qualsiasi legame con la sua famiglia d'origine, non la conosce, l'ignora. Un giorno, per le eventualità che accadono nel mondo, questo figlio commette un reato in danno del padre o il padre in danno del figlio, ignorandosi rispettivamente il legame di parentela. Ci troviamo di fronte ad una circostanza aggravante che per l'articolo 59 del nostro codice penale gioca il suo ruolo, poichè è di natura oggettiva, indipendentemente dalla conoscenza del soggetto attivo del reato.

Insisto, pertanto, per la votazione dello emendamento.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Scusi, senatore Pace, nel momento in cui egli aggredisce l'integrità fisica del genitore naturale, egli sa che quello è il genitore naturale?

P A C E . No.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. E allora come può essere punito?

P A C E . Per l'articolo 59 del codice penale, carissimo collega Berlingieri. L'articolo 59 del codice penale pone a carico del soggetto attivo del reato la circostanza aggravante, anche se a lui ignota od erroneamente supposta. Il capoverso dell'articolo 59 prevede l'erronea supposizione in ordine alle circostanze attenuanti o aggravanti...

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Allora dal momento che per questi medesimi motivi e circostanze l'aggravante deve essere assolutamente a lui imputabile, la difficoltà qual è?

P A C E . Appunto l'abnormità di tutto questo, perchè è abnorme quanto potrà accadere.

P R E S I D E N T E . Ne parleranno i tribunali.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 5.

Il minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

(*È approvato*).

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Analogha facoltà è consentita nei confronti di chi a tale data è già adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso.

È necessario, altresì, l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale.

Per i minori legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di età previsti per gli adottanti e per gli adottandi dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, nonchè nei confronti di chi a tale data è già adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

I coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 314/2 possono chiedere al Tribunale per i minorenni di dichiarare la adozione speciale ai sensi dell'articolo 314/24 nei confronti degli adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati.

Nei casi di minori affidati la domanda non può essere proposta se non siano decorsi dall'inizio dell'affidamento i termini di cui all'articolo 314/24; e il Tribunale per i minorenni prima di pronunciare sulla domanda deve procedere agli accertamenti previsti dall'articolo 406 del codice civile.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni 18 debbono, altresì, prestare il loro assenso.

È necessario anche l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, se gli adottandi sono figli legittimi o riconosciuti ed esistono i genitori, è necessario l'assenso di questi ultimi ».

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti questo emendamento dobbiamo esaminare l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Pace, Pinna, Nencioni e Franza. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Eguale può essere provveduto nei confronti del minore che sia stato allevato, anche senza affidamento dall'Istituto, sempre che siano decorsi i 5 anni dall'inizio dell'allevamento».

PRESIDENTE. Il senatore Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PACE. Illustrerò brevemente l'emendamento, signor Presidente. L'articolo 404 del nostro codice civile contempla l'affidamento dei minori e l'istanza di affiliazione. Teniamo presente questo articolo 404. Nella prima parte sancisce: «L'istituto di pubblica assistenza, a norma delle leggi speciali, può affidare il minore ricoverato a persona di fiducia. Questa, decorsi tre anni dall'affidamento, può chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affidarsi il minore». E qui abbiamo l'affidamento da parte dell'istituto.

Sovviene poi il capoverso dell'articolo 404: «Eguale facoltà spetta alla persona che ha proceduto all'allevamento del minore senza che le sia stato affidato dall'istituto, sempre che siano decorsi tre anni dallo inizio dell'allevamento». Cioè abbiamo un allevamento di fatto, senza affidamento da parte dell'istituto, ma che il legislatore riconosce di stessa efficacia, agli effetti della affiliazione, dell'ipotesi configurata nella prima parte dello stesso articolo 404.

Io conosco varie famiglie ove questi ragazzi, ora giovanetti, sono stati accolti senza uno specifico affidamento da parte di istituti; nel loro seno hanno ricevuto educazione ed istruzione e trovato paterno affetto divenendo di fatto figli prediletti di questi nuclei familiari. Essi però, per le contingenze della vita, non sono stati affidati da istituti a queste famiglie, nè sono affiliati. Allora l'articolo 6, e nella dizione ori-

ginaria e nella migliore dizione sostitutiva proposta dal Governo e che io dichiaro senz'altro di accettare, richiama l'articolo 404 del codice civile, ma pone un limite nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi dell'articolo 404 e seguenti del codice civile.

Io faccio istanza, anche a nome degli altri onorevoli colleghi confirmatori dello emendamento, perchè si consideri da parte dell'Assemblea e nella benevola valutazione dell'onorevole Ministro (e nulla si altera di quella che è la struttura del provvedimento) se questo limite, intenzionalmente circoscritto nel richiamo ai soli minori dati in affidamento o affiliati, non possa essere dilatato e pertanto non si possa dire (e varrà il mio emendamento come emendamento allo emendamento): nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati e — aggiungere — dati in allevamento, allevati o qualcosa del genere, con un limite temporale da almeno cinque anni o con il diverso termine temporale che si creda di stabilire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERLINGIERI, relatore. La Commissione si rimette al parere del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Io devo dare atto al senatore Pace che ha sollevato una questione di una certa rilevanza. Devo però dire che noi produrremmo un'enorme complicazione nell'articolo 6 e nella legge se introducessimo questo «allevando o allevato», perchè qui manca il fatto giuridico di partenza. Non sappiamo infatti se il bambino che viene allevato da un'altra persona abbia o no i genitori, se sia stato abbandonato o no, insomma non è specificato nulla. Quindi veramente dovremmo in questo caso includere ciò che abbiamo escluso negli altri, ricominciando daccapo tutta la procedura. Mentre l'affidamento è opera dell'istituto, alla quale poi segue il controllo del giudice nel momento della affiliazione, l'allevamento invece è un puro fat-

to materiale, non qualificato. Qualcuno può allevare un bambino che abbia i genitori ben conosciuti che glielo hanno affidato a tale scopo; è a questo punto che sorge la mia preoccupazione di allargare la norma in tal senso. Naturalmente se si dovesse mai arrivare a tale allargamento, allora bisognerebbe fare tutta una previsione nuova del procedimento, cioè allargarlo a tutti gli accertamenti che sono previsti nell'ipotesi generale. Io credo pertanto di dover essere contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Pace, insiste nell'emendamento?

P A C E . Udite le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ci riserviamo di presentare un disegno di legge che contemplerà questa particolare ipotesi.

P O È T . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O È T . Io ho testè chiarito con il signor Ministro che questa trasformazione di rapporti per il periodo transitorio possa avvenire solo quando gli affiliandi, gli adottandi siano dei coniugi. A parte tutto il discorso che abbiamo fatto, riterrei allora opportuno, perchè in prima lettura io avrei interpretato diversamente, aggiungere anche nel primo comma che questa trasformazione può avvenire nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento di coniugi od ad essi affiliati, nonchè nei confronti di chi a tale data è già adottato da coniugi. Penso che sarebbe abbastanza importante questa aggiunta perchè chiarirebbe la questione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei pregare l'onorevole senatore di considerare la inutilità e la superfluità di un emendamento di questo genere, dopo che

noi abbiamo chiarito nella discussione questo fatto. Infatti nel nostro testo è scritto: « i coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 314 possono chiedere al tribunale dei minorenni di dichiarare l'adozione speciale nei confronti degli adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati ».

P O È T . La norma potrebbe essere interpretata nel senso che, se sono coniugi, possono superare tutta la procedura ed arrivare all'ultimo atto; viceversa, se sono celibi, debbono cominciare tutto da capo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io credo che un emendamento come quello che lei vuol proporre sia superfluo, dopo tutte le dichiarazioni che abbiamo fatto in Aula.

P O È T . Non insisto.

P R E S I D E N T E Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Kuntze. Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, nello esprimere a nome del Gruppo comunista il voto favorevole al disegno di legge sottoposto all'esame del Senato, io ritengo che non sia necessario ritornare qui, in questa sede, su quelli che sono stati i motivi già espressi, del resto, ampiamente ieri nell'intervento del nostro collega, senatore Maris, che ispirano questo nostro atteggiamento di pieno favore al disegno di legge.

Mi resta soltanto, signor Presidente, da dire in sintesi che le ragioni dell'apprezzamento decisivo che noi diamo di questo disegno di legge consistono nella constatazione dello spirito nuovo che anima il provvedimento e delle nobilissime finalità cui

esso tende. Possiamo senz'altro dire che è un soffio di aria nuova che entra in quello che purtroppo dobbiamo riconoscere, ormai, come il fatiscante edificio della legislazione familiare. Io vorrei che questo disegno di legge rappresentasse soltanto un primo passo, l'avvio ad una serie di riforme che andassero a rinnovare tutta la nostra legislazione. Io credo che questo sia un desiderio che non esprimiamo solamente noi da questo settore, ma che sia un desiderio profondamente sentito da tutti i settori della nostra Assemblea e ancora più dall'opinione pubblica del nostro Paese e che ritengo sia anche condiviso dal Governo e dallo onorevole Ministri guardasigilli.

Purtroppo dobbiamo constatare che quella che fu detta la « culla del diritto », fatto di cui noi ancora ci compiacciamo con un ricordo forse nostalgico di tempi migliori, di quando cioè effettivamente la nostra legislazione poteva dirsi una legislazione di avanguardia, ora forse potrebbe dirsi il « mausoleo del diritto », dove sono custoditi e considerati quasi intoccabili numerosi istituti e un complesso di norme che non sono più rispondenti alla nostra Costituzione, come ho già avuto l'onore di dire in altre occasioni, ma soprattutto non sono rispondenti all'evoluzione politica, sociale ed economica del nostro Paese.

L'adozione speciale, cioè questo istituto nuovo che viene introdotto nella nostra legislazione, supplisce indubbiamente ad una grave lacuna, all'assenza di norme che invece, come è stato qui ricordato, sono già presenti in altre legislazioni e che recentemente sono state introdotte anche nella legislazione francese, dalla quale il nostro disegno di legge mutua molti concetti. Questo nuovo istituto non mira a soddisfare una esigenza di carattere privatistico e — io aggiungerei — nemmeno di carattere altruistico, come è stato invece detto da molti ed anche, se non erro, nella relazione. L'adozione ordinaria, anche se apparentemente era rivolta a finalità altruistiche, molte volte rispondeva soltanto alla finalità egoistica dell'adottante o degli adottanti, i quali miravano, attraverso quell'istituto, a crearsi una filiazione che potesse supplire alla man-

canza di quella naturale, che era stata loro negata. Invece questo disegno di legge — ed è questo il punto fondamentale sul quale tutti si sono soffermati e sul quale occorre insistere — mira alla protezione e alla tutela del fanciullo abbandonato, quindi tutela e difende un interesse pubblico per la vastità che ha assunto questo fenomeno i cui dati statistici sono stati esposti dal relatore nella relazione scritta e da altri colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

Il disegno di legge merita dunque una ampia approvazione, anche perchè accoglie gli insegnamenti più attuali delle dottrine psicobiologiche. Io non sono, in questa materia, particolarmente competente e non posso quindi esprimere un parere qualificato. Però credo che sia noto a tutti come oggi la scienza affermi che il fanciullo va soprattutto assistito nei primi anni di vita nei quali ha bisogno di quell'afflato familiare, di quella assistenza morale e materiale che solo un focolare, solo la famiglia può effettivamente dare.

Ecco dunque che la bontà dei propositi di questo disegno di legge risponde ad un elevato interesse di natura pubblicistica e risponde ad una vivissima attesa dell'opinione pubblica, di cui tutti noi possiamo essere testimoni a causa delle decine e decine di lettere accorate e commoventi che ci sono pervenute da ogni parte d'Italia.

Certo, onorevoli colleghi, noi manteniamo, come abbiamo già detto ieri, le nostre riserve e le nostre perplessità su alcuni punti di questo disegno di legge, riserve e perplessità che avevamo già manifestato in Commissione. In particolare, non possiamo non deplorare apertamente e con la massima fermezza la non felice innovazione — che non era, come ha voluto ricordare lo onorevole Ministro, nel disegno di legge originario — relativa all'articolo 314/4, cioè l'introduzione dell'eccezione relativa alla cosiddetta forza maggiore, che, nonostante tutti gli artifici che si possono addurre, nonostante tutte le elucubrazioni che si possono fare, nonostante tutti gli acrobatismi dialettici che si possono escogitare, è qualche cosa che è in aperto contrasto con lo spirito informatore della legge e col prin-

cipio informatore del disegno di legge, il quale non è a tutela degli interessi della cosiddetta « famiglia di sangue », ma è a tutela del fanciullo abbandonato.

Però, onorevoli colleghi, debbo dire con tutta franchezza che io non condivido le preoccupazioni manifestate con tanto calore e con tanta efficacia dal collega Maris, perchè non ritengo che al concetto di forza maggiore possa darsi quel significato così ampio e così esteso che egli ha ritenuto qui di esporre, anche se non è del tutto inesistente il pericolo che da taluni magistrati possa darsi a questo concetto una interpretazione estensiva.

Io ritengo che la forza maggiore debba essere intesa come un qualcosa che è al di fuori della sfera volitiva dell'interessato. Se vi è un contributo della volontà, siamo fuori delle ipotesi di forza maggiore, anche se questo atto volitivo può essere determinato da ragioni apprezzabili.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
La volontà c'è sempre: *coactus volui!*

K U N T Z E. Ma, vede, onorevole Ministro, è una volontà che non è più un atto volitivo libero o spontaneo: è un atto volitivo che è coatto, come ella stesso ha detto, cioè non è una volontà frutto di una libera determinazione, ma è una volontà che è frutto di un qualcosa *cui resisti non potest*, ossia qualcosa che è al di sopra, al di là delle possibilità di resistenza, delle possibilità di libera determinazione, anche in contrasto con delle forze che avversino questa determinazione.

Se fosse vero, invece, che al minimo ostacolo questa volontà potesse legittimamente crollare o tirarsi indietro, è chiaro che allora veramente noi avremmo introdotto in questo disegno di legge un cavallo di Troia che svuoterebbe completamente di contenuto questa legge. Noi invece abbiamo tutti voluto, concordemente, portarla a termine in un tempo veramente da *record*, forse, per il nostro Parlamento, senza che però, come ho già avuto occasione di dire, questa nostra rapidità abbia nuociuto all'ampiezza e alla profondità del dibattito.

E manteniamo le nostre riserve, nonostante i chiarimenti che ci sono venuti e di cui certamente apprezziamo il contenuto; manteniamo le nostre riserve in ordine a quella che noi abbiamo definito una certa macchinosità di procedura. Certo, onorevole Ministro, le garanzie, le cautele sono necessarie, specialmente quando si introduce nella legislazione un istituto nuovo, del quale non esistono precedenti esperienze. Però è anche buona norma che queste cautele e queste garanzie non siano tali da appesantire talmente la procedura da renderla difficile e, in un certo senso, ostativa. Noi riteniamo che i termini adottati da questo disegno di legge per le varie fasi procedurali siano troppo lunghi. Ma non abbiamo voluto — e di questo tutta l'Assemblea vorrà darci atto — proporre emendamenti, proprio per non ritardare l'*iter* di questo disegno di legge. Ne riconosciamo taluni difetti, ne riconosciamo alcuni limiti, ma temiamo, come ieri è stato qui autorevolmente detto, che il meglio, alle volte, sia nemico del bene. Quindi noi ci siamo sforzati di mantenere le nostre critiche in vista di modificazioni future, ma non abbiamo voluto farne oggetto di emendamenti che avrebbero potuto, data la brevità del termine che ci separa dalla chiusura della legislatura, addirittura stroncare sul nascere questo disegno di legge.

Riteniamo che l'esperienza, onorevoli colleghi, potrà mettere in evidenza gli eventuali difetti e suggerire i rimedi. È con questo auspicio che noi ci accingiamo a dare il voto favorevole a questo disegno di legge che, come ho detto, copre una grave lacuna della nostra legislazione, risponde ad una vivissima attesa dell'opinione pubblica e viene a dare una protezione legislativa a casi umani di notevole interesse, che devono meritare e meritano tutta la considerazione della Assemblea. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, signor Presidente, onorevole Ministro, noi daremo voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

* TOMASSINI. Il mio intervento sarà breve, anche perchè ritengo che dopo quanto è stato detto da parte del mio Gruppo, nella discussione generale, non ci sia bisogno di esprimere ulteriormente le ragioni che ci inducono a dare voto favorevole al disegno di legge.

Indubbiamente la finalità del provvedimento è anche quella di colmare una lacuna nel nostro sistema legislativo, ma è soprattutto quella di soddisfare l'esigenza (che già in sede scientifica è stata posta in evidenza) di evitare che bambini privi del rapporto madre-figlio e quindi con una carenza affettiva non abbiano un armonico sviluppo psichico della loro personalità. Questo, a mio avviso, è quanto deve essere tenuto sempre presente, come base del disegno di legge che stiamo per approvare. Se noi teniamo presente soprattutto il fatto che questa adozione speciale è un istituto creato a favore del minore in stato di abbandono, cadono tutte le preoccupazioni di ordine giuridico, soprattutto cade la preoccupazione — espressa anche dal Ministro poco fa — della preminenza che deve avere la famiglia del sangue rispetto alla nuova famiglia, cioè alla famiglia degli affetti. Io penso infatti che sarebbe augurabile che i genitori naturali che vedono il proprio figlio vivere in un ambiente sano, che può garantire effettivamente il suo sviluppo e il perfezionamento del carattere, fuori dallo stato di inferiorità in cui si trova il bambino abbandonato — dovrebbero rinunciare a chiedere la revoca dell'adozione. Questa, infatti, è pericolosissima per il bambino che, dopo aver vissuto in un certo ambiente, può subire, qualora venga strappato dai genitori adottivi, un trauma, una turbe psichica tanto radicale da compromettere la sua stessa struttura mentale.

Sono d'accordo perfettamente con il contenuto del disegno di legge, specialmente laddove si sancisce che l'adozione è irrevocabile e che la famiglia nuova, la famiglia degli affetti, prevale sulla famiglia del sangue.

Per quanto riguarda le riserve che io ho avanzato fin da ieri, esse non riguardano

solo il meccanismo, un po' defatigatorio e costoso delle procedure per l'adozione — e per il quale mi auguro, dopo le prime esperienze, una modifica rivolta a snellirlo — ma anche il Tribunale per i minorenni. Vede, onorevole Ministro, quando le parlai del Tribunale per i minorenni, che allo stato attuale non mi pare possa assolvere a questi compiti, non tanto mi riferivo al numero dei magistrati, quanto alla loro specializzazione e quindi attitudine professionale verso questi problemi, il cui esame implica conoscenze di natura psicologica, sociologica e psicanalitica, specie per ciò che concerne la psicologia dei minori e degli infanti. A questo io mi riferivo, perchè oggi, così come sono strutturati e formati i Tribunali per i minorenni, non credo che essi possano assolvere adeguatamente a questa funzione. Ecco perchè dicevo che occorre formare una pianta organica dei giudici addetti al Tribunale per i minorenni, estrarli dai giovani più preparati nel campo delle scienze sociali e psicologiche che si vanno sviluppando di giorno in giorno. Poi, però, a fianco del magistrato, dell'organo giudiziario, ci deve essere tutto un personale ausiliario, costituito dagli assistenti sociali. È vero o non è vero che gli assistenti sociali oggi sono in numero esiguo, per adempiere a quelle funzioni precipue e specifiche di indagine sulle condizioni del minore ai fini della prevenzione? Ora, se noi dessimo a questo personale di assistenti sociali, già esiguo, anche il compito di indagare sulle condizioni morali, psico-ambientali dei genitori adottanti, lo sovraccaricheremmo di lavoro che non sempre potrebbe essere portato a buon fine. Allora potremmo davvero andare incontro ad un altro rischio, quello cioè che il presidente del Tribunale o il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, incarichi per esempio gli uffici della Questura o i carabinieri di indagare sulle condizioni degli adottanti. Però non sono questi gli organi adatti per tale indagine che esige invece un personale costantemente aggiornato, capace di esaminare tutta una situazione che va dall'indole del bambino alle condizioni degli adottanti, e non tanto economiche, perchè veramente il disegno di

legge non fa una distinzione di condizioni economiche (tutti possono adottare qualunque sia la loro condizione, il loro ceto sociale), quanto di carattere morale e psichico. È da tener presente anche che è in discussione il disegno di legge per la prevenzione della delinquenza minorile che, a mio avviso, si collega anche con questo, perché se noi vogliamo togliere i bambini dagli istituti per gli illegittimi...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* Lei ha potuto constatare che è previsto un aumento degli assistenti social.

T O M A S S I N I. Appunto, allora vede che il mio augurio non è campato in aria perchè trova riscontro proprio nelle esigenze avvertite dall'onorevole Ministro. Questo mi fa piacere perchè io collego i due provvedimenti e li collego nel senso che questo è propedeutico all'altro. Infatti, attraverso le statistiche e le indagini fatte, possiamo notare che la maggioranza dei bambini, dei ragazzi disadattati, dissociati provengono proprio dalla schiera dei figli illegittimi e di quelli in stato di abbandono. Noi daremo una famiglia a questi, senza peraltro ancora aver risolto definitivamente il problema perchè rimane sempre l'altra questione della prevenzione, quando questi bambini saranno stati adottati, qualora diano manifestazioni caratterologiche di disadattamento sociale. Ecco quindi che dobbiamo creare gli strumenti adatti, tutte le attrezzature necessarie per far sì che questo disegno di legge trovi la sua applicazione e consegua i suoi fini ed i suoi effetti. Questo anche perchè quando andremo ad esaminare e ad approvare l'altro disegno di legge (e mi auguro che ciò sia fatto presto) allora vedremo davvero questo collegamento e vedremo come gli studi fatti per indurre a codificare l'adozione speciale, cioè la legittimazione per adozione dei minori, siano già una forma di prevenzione (aggiunta poi a tutte le altre misure che la legge specifica potrà dare come strumenti agli organi giudiziari) e si coordinino ai fini della prevenzione della delinquenza minorile.

Per tutti questi aspetti e con le riserve critiche che ho già avanzato, con le riserve anche per il mancato inquadramento di questo disegno di legge nel diritto di famiglia, con le riserve dovute al fatto che questo disegno di legge è ben poca cosa se noi non riformiamo anche la scuola — perchè la scuola è la prosecuzione della famiglia — e non le diamo un personale didattico idoneo anche sotto il profilo psicologico e pedagogico (basterebbe dire che la psicologia mi pare che non sia molto studiata negli istituti che devono formare gli insegnanti e i maestri), noi, considerato soprattutto il fine del provvedimento, che del resto ricalca le orme di quasi tutte le legislazioni straniere e assolve anche al compito del riconoscimento dei diritti dell'uomo e del fanciullo, daremo voto favorevole.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà.

* **N I C O L E T T I**. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il collega Grassi, nei suoi interventi di ieri e di oggi in Aula, ed io, in Commissione, abbiamo espresso, a nome del nostro Gruppo, il giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge che ora è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, pur manifestando alcune riserve che si sono concretate negli emendamenti da noi presentati.

In proposito, debbo in verità dire che non mi sembra vi sia stata una confutazione davvero convincente del nostro assunto, secondo cui non appare giusto ed opportuno consentire l'adozione speciale ai coniugi che hanno figli legittimi o legittimati. A parte che, come ha ben rilevato il senatore Grassi, occorre, in ogni caso, provvedere al coordinamento della citata disposizione con le norme contenute nel codice civile, concernenti i diritti riservati ai legittimari in sede di successione, il motivo che più di ogni altro ha determinato tale nostro convincimento è la grave e fondata preoccupazione che non possa esservi una felice convivenza, per lo meno nella maggior par-

te dei casi, tra figli legittimi o legittimati e figli adottivi.

Abbiamo ascoltato nobilissime, elevate e felici espressioni sull'altruismo, sulla generosità e sull'amore disinteressato che deve essere posto a base della famiglia più che la legge del sangue o la voce dell'interesse. Riconosciamo la suprema bellezza e nobiltà di tali concetti e fervidamente auspiciamo che essi davvero ispirino tutti i rapporti umani. Tuttavia, da legislatori saggi, prudenti ed accorti quali dobbiamo essere, non possiamo non tener conto della natura umana che ha le sue luci e le sue ombre, le sue altezze sublimi e i suoi abissi profondi. Noi facciamo le leggi non per gli angeli, ma a misura e a dimensione dell'uomo. Come si può negare che purtroppo, nella realtà, anche tra fratelli dello stesso sangue, qualche volta vi sono discordie, contrasti e gelosie? Come si può escludere che ciò non avvenga, certo in maniera più grave e pericolosa, quando vi siano anche figli adottivi? E non si è certo lontani dalla realtà ove si pensi che costoro potrebbero essere facilmente vittime di un complesso di inferiorità che turberebbe profondamente la loro vita interiore, in modo da pregiudicarne il normale sviluppo psichico, morale ed intellettuale e da lasciare tracce indelebili nell'età adulta.

È evidente che in tal modo si rischierebbe di raggiungere l'effetto opposto a quello che il disegno di legge in esame si propone. A noi, dunque, appare più opportuno eliminare la fonte di così gravi pericoli. Ciò di cui il fanciullo ha bisogno, perchè la sua personalità possa svilupparsi normalmente senza turbe psichiche, è un ambiente familiare sereno, in cui il suo animo e il suo cuore siano riscaldati dal calore di un affetto materno nel quale egli abbia piena ed incondizionata fiducia.

Ma detto ciò, nonostante che i nostri emendamenti siano stati respinti, poichè noi condividiamo i motivi ispiratori del disegno di legge il quale, sebbene non immune da difetti, attua però sostanzialmente quello che è davvero un obbligo primario di ogni società civile, e cioè la tutela e la difesa più efficace ed adeguata possibile

del bambino abbandonato, e considerato che tale esigenza è sanzionata anche nella nostra Costituzione ed è consacrata nella deliberazione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1959 — in base alla quale tutti gli Stati devono garantire al fanciullo possibilità e facilitazioni perchè egli possa svilupparsi in modo sano, normale fisicamente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di dignità e di libertà, e sono altresì vincolati a far sì che nell'approvazione delle leggi relative a questo fine l'interesse superiore del fanciullo sia determinante — noi daremo voto favorevole al disegno di legge nella speranza, vorrei dire nella fiducia, che in sede di riforma del diritto di famiglia le nostre osservazioni possano avere migliore considerazione e valutazione da parte del Parlamento e del Governo, per le necessarie modifiche.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Molto brevemente, signor Presidente. Dopo l'ampio e nutrito dibattito seguito in questa Assemblea nel raffronto delle rispettive idee, noi, pur saldi nei nostri convincimenti, confermiamo il voto favorevole già preannunciato. Le perplessità e le riserve già esposte permangono intatte, ma cedono di fronte al nostro concorde assenso sulla impostazione di fondo, e sono anche per una parte superate dall'accoglimento del nostro ordine del giorno che varrà ad assicurare la gratuità delle procedure, eliminando la eventualità di ingiuste preclusioni.

Con il nostro voto vogliamo che la legge al nostro esame esca da quest'Aula non quale legge di una maggioranza, ma quale legge di tutta l'Assemblea. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione del disegno di legge: « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 » (1973)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che da parte dei senatori Spezzano, Scarpino, Gullo, Gigliotti, Fortunati e Conte è stato presentato un ordine del giorno avente valore di proposta sospensiva.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

C A R E L L I , Segretario:

« Il Senato, »

in considerazione del fatto che con il prossimo giugno viene a scadenza la validità della legge 26 novembre 1955, n. 1177, con la quale si prevedevano, per la Calabria, interventi straordinari principalmente diretti alla difesa del suolo e che, con la indicata scadenza, vengono ad esaurirsi i relativi finanziamenti;

rilevato come — ad unanime giudizio dei tecnici, di enti locali, di pubbliche amministrazioni, di intere popolazioni interessate, e perfino, della relazione ministeriale 30 settembre 1966 — dopo dodici anni di applicazione della legge n. 1177 i fondamentali problemi di difesa del suolo calabrese sono ben lungi dall'essere risolti e ciò principalmente a causa della esiguità e della sostitutività degli stanziamenti, della dispersività e della strumentalizzazione elettoralistica degli interventi, della partecipazione e del controllo, assolutamente mancati, da parte di enti locali, delle scandalose speculazioni e disonestà consentite a molti privati ed enti concessionari della esecuzione delle opere ed in particolare ai consorzi di bonifica;

fatto presente: che, in una tale situazione — perchè non sia cancellato il poco che si è eseguito e affinché, con sufficienza di mezzi, con unità di indirizzi, con validità di stru-

menti, venga impostato e realizzato quel razionale programma di difesa e conservazione del suolo indispensabile, in una regione come la Calabria, a garantire gli insediamenti umani e produttivi necessari allo sviluppo economico e sociale — occorre, senza indugi o soluzione di continuità, adottare per la Calabria nuovi adeguati provvedimenti e stanziamenti;

ricordato che, a tal fine, da tempo si susseguono in Calabria le richieste di enti locali, di organi di stampa, di qualificati convegni, mentre numerosi sono i parlamentari i quali a mezzo di mozioni, di interpellanze e di dirette proposizioni di legge hanno da tempo sollecitato una immediata iniziativa del Governo;

constatato come, nonostante ciò e nonostante le precise assicurazioni fornite al Senato fin dal 21 febbraio 1967 dal Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, il Governo — il quale ha avuto cura di presentare per tempo al Parlamento e pretende, con la approvazione del Senato, di rendere subito esecutiva la legge di proroga di quella addizionale del 5 per cento che, istituita nel 1955 per coprire i 254 miliardi di oneri straordinari per la Calabria, ha fruttato all'erario oltre 600 miliardi, pur sapendo (o forse appunto perchè sa) che la presenza di numerosi ed irrinunciabili provvedimenti legislativi già presentati e in trattazione nonchè la imminente scadenza della Legislatura rendono pressochè impossibile alle Camere discutere o definire in tempo utile altre proposte di legge ancora non sottoposte al loro esame — non si è a tutt'oggi deciso a presentare, neppure al Consiglio dei Ministri, il promesso provvedimento per la Calabria;

per impedire che, così stando le cose — una volta assicuratasi con l'approvazione del presente disegno di legge n. 1973 la ingente entrata straordinaria di circa 100 miliardi annui e sotto la spinta di altre molteplici, incalzanti e crescenti necessità di spesa — l'attuale Governo, come con puntuale costanza è avvenuto per i precedenti, tradisca le esigenze delle popolazioni calabresi mettendo il Parlamento — data l'esiguità del tempo disponibile — in condizioni di non poter approvare alcun provvedimento per la

Calabria o di soggiacere, sotto l'incalzare degli ultimi giorni di fine legislatura, al ricatto di dover varare, senza possibilità di esauriente dibattito e di meditate modifiche, pressochè a scatola chiusa e molto probabilmente nella clandestinità di una Commissione, una legge destinata a determinare, per molta parte, il futuro destino della regione calabrese;

propone che l'inizio della trattazione in Senato del dispositivo del disegno di legge n. 1973 attraverso il quale, senza aver sancito legislativamente stanziamento alcuno per la Calabria, i contribuenti italiani, in nome della Calabria, sarebbero costretti a versare all'erario all'incirca 100 miliardi all'anno,

sia rinviato sino a quando almeno uno dei rami del Parlamento non abbia approvato il provvedimento per l'attuazione di un programma organico di difesa e conservazione del suolo calabrese, da finanziare anche con i proventi straordinari dell'addizionale del 5 per cento previsti dal presente disegno di legge ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Spezzano ha facoltà di svolgerlo.

S P E Z Z A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'ordine del giorno a firma mia e di altri colleghi del mio Gruppo è riccamente motivato. In breve: chiediamo la sospensione della discussione del disegno di legge in esame fino a quando non venga approvato, per lo meno da un solo ramo del Parlamento, un provvedimento per un piano organico della difesa e conservazione del suolo calabrese.

La giustezza di questa nostra richiesta è più che evidente, e le ragioni sono tante e così forti che a me, delegato a svolgere l'ordine del giorno, si presenta una sola difficoltà: quella della scelta.

A questa difficoltà si aggiungerebbe un pericolo: quello di ripetere gli argomenti che, al riguardo, sono stati svolti. Infatti, non si può né si deve dimenticare che questa discussione è stata preceduta da due elevati dibattiti alla Camera dei deputati e

da uno, qui, in quest'Aula, appena due mesi fa. In questa situazione io passo a scegliere fior da fiore.

Credo che non ci sia nessun dubbio sulla necessità del provvedimento che invochiamo. Dovrei dire « è pacifico » se volessi usare un'espressione curialesca. Infatti è noto, che i fondamentali problemi del suolo calabrese non sono stati ancora risolti. Non convien in questa sede, indagare e ricercare le ragioni di questa mancata soluzione? Per farlo bisognerebbe ripetere gli argomenti, i fatti e le denunce che abbiamo presentato circa due mesi fa, discutendo la mozione Militeri e l'interpellanza mia e di altri colleghi.

Certo è che le cause sono molteplici: dall'esiguità degli stanziamenti alla sostituitività degli stessi, alla dispersività, alla mancanza di un piano, alla strumentalizzazione dei fondi che venivano destinati per scopi ben diversi da quelli voluti dalla legge. È pure pacifico che risolvere il problema del suolo calabrese è interesse nazionale prima ancora che della Calabria. Bisogna aggiungere che se non sono stati risolti tali problemi...

Comprendo, onorevole Presidente, che il Ministro si crede un grande uomo. Abbia però, per lo meno, la cortesia di fingere di sentire! È dovere di correttezza.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* C'è l'onorevole Sottosegretario che l'ascolta.

S P E Z Z A N O . Non ascoltava nè lei né il Sottosegretario e questa sua forma è per lo meno poco corretta!

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Io non le permetto di usare questo frasario! Io rispetto lei e lei rispetti me.

S P E Z Z A N O . Il suo modo può essere consentito in altri ambienti, non qui. Comunque non si permetta di seguirlo con me!

P R E S I D E N T E . Senatore Spezzano, la prego! Onorevole Ministro, prenda posto, per favore.

S P E Z Z A N O . Qui si viene per discutere, non per chiacchierare!

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, io non posso assolutamente accettare il linguaggio del senatore Spezzano. I Sottosegretari di Stato sono membri del Governo. Qui siamo in due: il Sottosegretario di Stato stava ascoltando attentamente il senatore Spezzano...

P R E S I D E N T E . Il senatore Spezzano ha esagerato, senza dubbio. Debbo però anche osservare che il Sottosegretario, in quel momento, non ascoltava il senatore Spezzano, ma era in colloquio con lei. Sarebbe bastato che il senatore Spezzano si rivolgesse a me, invece di riprendere così, vorrei dire, insolentemente l'onorevole Ministro, ed io sarei intervenuto senz'altro.

Comunque, l'incidente è già chiuso. Continui, senatore Spezzano.

S P E Z Z A N O . Dicevo, onorevole Presidente, che è interesse nazionale, e non soltanto della Calabria, che questa situazione venga risolta, e debbo aggiungere (per evitare che, come poco fa il Presidente mi ha dato la qualifica di esagerato, mi si accusi ora di negare tutto) che, se non sono stati risolti i problemi fondamentali della difesa del suolo calabrese, non si può dire che nulla sia stato fatto. Affermo tutto ciò per amore di verità e per non dar facile motivo a non meno banali smentite. Ma proprio per questo, proprio perchè qualcosa è stata fatta, si rende indispensabile continuare per il motivo semplicissimo che, se le opere dovessero restare così come sono, si distruggerebbe e si disperderebbe quel poco che è stato già fatto. È ovvio, onorevoli colleghi, che per realizzare tutto questo sono necessari dei fondi!

Il problema è sentito da tutti, ed è considerato indispensabile per la difesa e lo sviluppo della Calabria. Vi sono state decine e decine di riunioni di enti locali; la stampa locale, la stampa nazionale se n'è interessata ripetute volte; convegni più che qualificati hanno discusso la questione; sono state presentate in Parlamento mozio-

ni, interpellanze, interrogazioni; vi è un disegno di legge a firma del collega Militeri, vi sono altri disegni di legge presentati alla Camera dei deputati, un disegno di legge del collega Basile, un disegno di legge nostro.

Vi è soprattutto una dichiarazione del Ministro, onorevole Preti, dichiarazione che è stata fatta all'altro ramo del Parlamento nella seduta del 30 settembre ultimo scorso. Leggo le testuali parole del ministro Preti: « Il Governo si è impegnato a presentare la legge di proroga della legge speciale per la Calabria ». Questo avveniva il 30 settembre 1966. E non è tutto! Il 21 febbraio 1967 discutevamo in quest'Aula la mozione Militeri e la mozione del Gruppo comunista, e il ministro Pastore, ha fatto questa dichiarazione (pagina 30749 degli Atti del Senato della Repubblica): « Il Governo ha disposto tale prosecuzione e se esso si è risolto a dare la precedenza al provvedimento che autorizza l'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 27 novembre, n. 955, ciò è dipeso da esigenze amministrative e contabili ampiamente chiarite dal Ministro delle finanze. Da alcuni degli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito sono state chieste notizie circa la presentazione del disegno di legge di rilancio della legge speciale. Il Governo (è testuale, onorevole Presidente) risponde che il provvedimento già allo studio sarà sollecitamente presentato al Parlamento ». E per rendere l'obbligo ancora più preciso soggiunse: « e ciò subito dopo l'attuale dibattito, considerato importante anche per gli elementi che lo stesso ha fornito ».

Questa dichiarazione responsabile è stata fatta dal ministro Pastore, il quale non parlava a nome proprio ma a nome del Governo, come egli stesso esplicitamente ha precisato.

Dal 21 febbraio 1967 sono passati circa 70 giorni e l'impegno resta ancora sulla carta, così come resta ancora sulla carta l'impegno assunto dall'onorevole Preti. Vero è che era una obbligazione senza termine, quella dell'onorevole Preti, ma era sempre una obbligazione impegnativa.

Ed ancora il ministro Pastore ha ripetuto gli stessi impegni il 7 marzo ultimo scorso, come ognuno dei colleghi può constatare prendendo gli atti della Camera dei deputati e leggendo alla pagina 32182. In tale circostanza — è testuale anche questo — il ministro Pastore ha riaffermato il principio che il Governo ha assunto impegno di presentare al più presto il disegno di legge.

Orbene, onorevoli colleghi, sono passati dall'impegno dell'onorevole Preti nove mesi e circa tre dall'impegno dell'onorevole Pastore. È logico che io pensassi, come pensa ogni persona che vuole credere, che si sforza di credere alle parole dei Ministri, i quali, non fosse altro per il posto che occupano dovrebbero sentire la responsabilità degli impegni, che il disegno di legge fosse stato già presentato. Mi sono preoccupato di accertarmene. A me non risulta, e neppure agli uffici del Senato, ai quali mi sono rivolto, risulta avvenuta la presentazione. Proprio per lo sforzo che faccio di ritenere che i Ministri tengano alla loro parola e ai loro impegni, ho pensato che il disegno di legge fosse stato presentato all'altro ramo del Parlamento, ma mi è stato risposto che il provvedimento non è stato presentato neppure in quella sede. Dunque sono passati invano 9 mesi dall'assicurazione data dal Ministro delle finanze Preti, tre mesi dalle prime assicurazioni date dal ministro Pastore e un mese e mezzo dal secondo impegno assunto dallo stesso. E poichè voglio rendermi conto delle cose e voglio ricercare le cause, mi sono posto alcune domande. Perchè non è stato presentato il disegno di legge? Posso pensare che sia dovuto a dimenticanza da parte dei Ministri? Mi pare strano, onorevole Presidente e onorevoli colleghi. A parte il fatto che i Ministri non dovrebbero dimenticare, in questo caso non potevano dimenticare perchè da parte di tutti i Gruppi è stato usato il pungolo o, se l'immagine non vi piace, è stata suonata la sveglia. Noi vi abbiamo sollecitato con le interrogazioni, con le interpellanze, con la stampa, promuovendo dei convegni. Non si può pertanto parlare di dimenticanza.

Trascuratezza? Ma si dice che i nostri Ministri non dormano per il bene dell'Italia.

Possiamo allora pensare che siano così trascurati da dimenticare un impegno tanto importante assunto nei riguardi di una regione che, se non è la più depressa, è certo fra le più depresse del Paese? Non possiamo pensarlo. E allora perchè non si è provveduto? Mancanza di tempo? Comprendo come siano indaffarati, oberati di lavoro i Ministri, ma penso che, con quello spirito stacanovista che li distingue, avrebbero potuto benissimo trovare un'ora di tempo, avrebbero potuto aggiungere un altro sforzo ai tanti che fanno quotidianamente per salvare l'Italia e avrebbero potuto presentare questo disegno di legge per il quale impegni tanto precisi sono stati assunti.

Evidentemente nessuno di questi motivi risolve il quesito. Nè ci si venga a dire che il disegno di legge non è urgente, perchè la giustificazione, o meglio la scappatoia, della mancanza di urgenza poteva semmai addursi nel settembre scorso. Ma oggi chi osasse invocarla si coprirebbe di ridicolo: non vi è nessuno che non sappia che il prossimo 30 giugno, cioè fra un mese e 19 giorni, la legge speciale per la Calabria finisce di avere qualsiasi effetto.

E altri problemi ed altri interrogativi si presentano. Perchè avete presentato il disegno di legge di proroga dell'addizionale e non avete presentato contemporaneamente quello di proroga della legge speciale per la Calabria? Vi ho posto dei quesiti, ma so già in precedenza che resteranno senza risposta anche perchè è impossibile da parte vostra non dico giustificare, ma perfino rispondere, perchè il 9 settembre del 1966, e cioè dieci mesi prima che scadesse la legge fiscale, voi avete presentato il disegno di legge di proroga.

Ed ecco che torna sempre più assillante l'interrogativo: perchè, in quella stessa circostanza, non avete contemporaneamente presentato il disegno di legge di proroga della legge speciale per la Calabria? Questi perchè, questi quesiti, sono inquietanti. E poichè so — e sono certo di non sbagliare — che il Ministro non risponderà a questi quesiti, cerco di rispondervi io stesso, formulando delle ipotesi. Sarete poi voi, colleghi, a scegliere di queste ipotesi quella che vi

sembra la più fondata, la più aderente alla realtà.

Per comodità di ragionamento voglio credere alle buone intenzioni del Governo; ma non posso dimenticare, nello stesso tempo, che di buone intenzioni è lastricato l'inferno. Nè posso dimenticare che i bisogni e le circostanze sono fattori più decisivi delle buone intenzioni.

Ed ecco allora quello che sarebbe avvenuto se noi non avessimo presentato questo ordine del giorno, quello che avverrebbe se il Senato autorizzasse la discussione di questo disegno di legge. Approvato il disegno di legge, il Governo avrà nelle mani lo strumento per incassare 100 miliardi annui, e mancando l'altra legge, con i bisogni sempre più incalzanti, con le spinte sempre più forti, con le necessità sempre più impellenti ed urgenti con il periodo elettorale alle porte, i 100 miliardi annui finirebbero, come già in parte sono finiti quelli dal 1955 in poi, nel calderone che ha bisogno sempre di essere colmato, nella fornace che ha bisogno di nuovo combustibile. Ed allora, addio buone intenzioni! Dimentichiamo la povera Calabria e i suoi bisogni!

In sostanza si avrebbero effetti molto più gravi di quelli che si sono avuti con la legge che scadrà il 30 giugno prossimo. Infatti, attraverso quella legge, esigendo il 5 per cento di addizionale pro Calabria, avete incassato 600 miliardi e ne avete impegnati 254 per la Calabria. Se si approvasse oggi la legge, senza contemporaneamente approvare quella di proroga per la Calabria, si aggraverebbe la situazione perchè, se in quei dieci anni sono andati alla Calabria 254 miliardi su 600, questa volta non ci andrebbe nemmeno una lira!

Mi si potrà dire che questa è una ipotesi pessimistica ed io, che amo il ragionamento e amo formulare parecchie ipotesi ed esaminare i problemi sotto molti aspetti, dico: va bene, questa è l'ipotesi pessimistica. Non voglio essere pessimista e formulo una ipotesi ottimistica, che forse è quella che potrebbe essere più vicina alla verità. Il Governo — ed è questa l'ipotesi — presenterebbe il disegno di legge tra qualche mese, ma tra qualche mese siamo in pieno giugno

e le ferie sono alle porte. Il disegno di legge deve andare in Commissione — non debbo ripetere a voi colleghi qual è l'iter di un provvedimento — ci sarà la discussione in Commissione e poi quella in Aula. È un disegno di legge importante, interessa una intera regione, vi sono 25 deputati calabresi, 12 senatori calabresi e, comprenderete, ognuno vuole discutere. E allora anche qui si presentano due ipotesi: la pessimistica e l'ottimistica. La pessimistica: finisce la legislatura ed il disegno di legge non è stato approvato, i miliardi continuano ad essere incassati, finiscono nel calderone, resta solo il nome della legge pro Calabria. Ma anche qui si può fare l'ipotesi ottimistica e la faccio: presenterete il disegno di legge ed invocherete l'urgenza, la premura, invocherete le cese della fine legislatura. Poi direte: ecco, questo è il disegno di legge, dovete prendere o lasciare. Io sono nel Parlamento, so che debbo tenere un determinato linguaggio, non qualifico tutto questo, ma, innegabilmente, un procedimento simile fa sentire già nell'aria la parola che non vorrei dire e che è « ricatto ». Noi, onorevoli colleghi, tanto non possiamo e non vogliamo accettare.

Ecco quali sono i motivi di fondo dell'ordine del giorno da noi presentato. Mi si potrebbe obiettare: ma perchè siete così diffidenti? Perchè non avete nemmeno un briciolo di fiducia? Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la diffidenza non è nel nostro temperamento e nel nostro carattere. Ci avete reso diffidenti voi con la vostra politica, in tutti i campi, specialmente con la vostra politica nei riguardi del Mezzogiorno, più specialmente ancora con la vostra politica nei riguardi della Calabria. Caso eclatante, scandalo nazionale: in base alla legge pro Calabria, il Governo ha riscosso oltre 600 miliardi e ne ha stanziati per la Calabria semplicemente 250. Nè tutto questo si può giustificare, come ha tentato di fare abilmente e magistralmente il relatore di maggioranza Bonacina (che, e mi dispiace, non è al suo posto perchè indisposto), dicendo che ciò « è dipeso dall'errata previsione per difetto dell'entità dei bisogni della Calabria e dei mezzi necessari a soddisfarli e dalla errata

previsione del gettito atteso dall'addizionale che si è rilevato ancora maggiore ».

Il collega Bonacina non c'è, e mi auguro che legga il resoconto, così come mi auguro che il suo sostituto, senatore Trabucchi, voglia darmi atto che questa affermazione non è esatta. Se il collega Bonacina e il collega Trabucchi volessero perdere un po' di tempo a leggere la discussione e la polemica che c'è stata fra me e l'onorevole Campilli, allora rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, vedrebbero che noi, fin dal primo momento, e cioè quando venne presentato il primo disegno di legge, avevamo dichiarato che il gettito sarebbe stato molto superiore a quello stanziato per la Calabria. E fin da allora avevamo sostenuto pure che con i 200 miliardi, portati poi a 254, non si risolvevano i problemi del suolo calabrese. Vi era, anzi, al riguardo, una esplicita mia richiesta. Ma forse la fretta non ha permesso al collega Bonacina di esaminare questo aspetto della questione e gli è sfuggita una affermazione che è smentita dai fatti. Come vedete, ho svolto l'ordine del giorno mantenendomi strettamente alle motivazioni. Non sono andato alla ricerca di altri argomenti, di altri motivi. E sì che ve ne sono a centinaia!

Però penso che verrei meno ad un mio dovere se tacessi alcuni rilievi sulla relazione del senatore Bonacina. La sua è piena, anzi traboccante di perplessità. Mi si affaccia il dubbio che il senatore Bonacina, più che una relazione favorevole al disegno di legge, abbia voluto scrivere una di quelle sentenze cosiddette « suicide », abbia motivato in un certo modo lasciando poi libertà per le conclusioni alle quali si deve arrivare.

Il senatore Bonacina infatti scrive (e io onorevoli colleghi sono davvero dolente se quello che dico aggrava già la situazione del collega Bonacina che, a quanto pare, non gode molto odore di santità) che le opposizioni hanno presentato una serie di motivi tutti consistenti e che il Governo (vedete quanta finezza e sottigliezza) « non ha considerato infondate » le obiezioni delle opposizioni. Dice poi: Però accamparono motivi di tecnica e di politica tributaria. Ora con l'avversativo « però » si crede di poter di-

struggere tutte le obiezioni. Questo avversativo, secondo me, dice tutto: dice le perplessità, i dubbi, le reticenze del senatore Bonacina, il quale poi indica le ragioni giustificative che avrebbero spinto il Governo a presentare il disegno di legge di proroga per l'addizionale senza aver presentato contemporaneamente o immediatamente dopo il disegno di proroga della legge speciale per la Calabria.

Onorevoli colleghi, leggiamo questo periodo del senatore Bonacina e vedremo che davvero siamo di fronte ad una sentenza suicida: « Il Governo ha dovuto presentare il disegno di legge, per motivi di politica tributaria, giacchè il cespite non era rinunciabile ». E qui è il ridicolo, proprio il ridicolo! Infatti, continua Bonacina: « perchè occorreva assicurare il finanziamento della nuova legge speciale per la Calabria ». Ma la nuova legge speciale per la Calabria non c'è! Ecco l'inganno! Voi volete prima il finanziamento, cioè una cosa certa, sicura, matematica, mentre la nuova legge è una ipotesi. Il senatore Bonacina probabilmente vi ha giocato un brutto scherzo perchè una relazione di questo tipo è contraria, non favorevole alla legge. Infatti il senatore Bonacina mette in evidenza che chiedete il finanziamento per la legge, ma tace prudentemente (e sfido io che tace: sa che ci siamo noi che saremmo venuti a denunciare in Aula tale mancanza) il fatto che la nuova legge non c'è! Ed ancora: il senatore Bonacina indica la ricchezza degli argomenti dell'opposizione ai quali da parte del Governo e da parte della maggioranza si oppongono astratti principi. Quell'aggettivo « astratti » vale per lo meno quanto vale l'avversativo « però ». È l'espressione chiara e convincente che Bonacina ha dei dubbi e vorrebbe dare un parere sfavorevole. La disciplina di partito lo costringe a camminare su determinate rotaie, ma egli non può fare a meno di dire che alla ricchezza degli argomenti si oppongono astratti principi di tecnica finanziaria. Più eloquenti di così non si potrebbe essere. Aggiunge poi il senatore Bonacina: « dev'essere sottolineata » — quindi è importante l'argomento — « tutta la argomentazione degli avversari ». E

conclude quasi lavandosene le mani: « tuttavia maggioranza e Governo ritengono di non accettare questa situazione ».

Orbene, sono parlamentare da vent'anni e credo che non mi sia sfuggita nemmeno una delle migliaia di relazioni presentate; debbo dire che non mi è mai capitato di vedere una relazione nella quale mentre si riporta il parere del Governo e della maggioranza si tace quello della Commissione e del relatore. E noi vogliamo conoscere il parere della Commissione e quello del senatore Bonacina nella sua qualità di relatore. Bonacina, invece, tenta di nascondersi dietro un dito e dice: « il Governo e la maggioranza la respingono, ma io in tutto questo non c'entro ». A questa affermazione fa poi seguire l'espressione: « tuttavia deve tenersi conto ... ».

Ora, onorevoli colleghi, mettete vicini il « però » avversativo, l'aggettivo « astratti », il « tuttavia » e avrete una terna davvero preziosa che vi dimostra come la relazione Bonacina non sia favorevole al disegno di legge. Una sola volta il relatore Bonacina è uscito da questa forma misurata, castigata, timida direi, quando ha detto che per dieci anni si sono incassati 600 miliardi. In effetti alla Calabria è andato poco più di un terzo, ma il senatore Bonacina che vuole largheggiare dice che alla Calabria è andato poco meno della metà. Egli però non ha detto — ed è qui la reticenza — che un fatto ancora più grave, più condannevole avverrebbe se oggi si approvasse la legge di proroga. Infatti tutto finirebbe nel calderone. E noi calabresi in questa vicenda quale figura avremmo? Quale sarebbe la nostra funzione? Diciamolo e diciamolo con amarezza: saremmo i prestanome mentre beneficiari sarebbero altri.

Questa è la realtà triste e penosa, questo è l'inganno che si tende oggi al Parlamento e alla Calabria. E noi a questo inganno ci ribelliamo, reagiamo. Noi per questo chiediamo che non si discuta il disegno di legge di proroga dell'addizionale se prima, per lo meno, un ramo del Parlamento non abbia approvato il disegno di legge di proroga della legge per la Calabria. Così agendo noi ci assumiamo tutte le nostre responsabilità.

Aspettiamo che gli altri colleghi si assumano le proprie.

Noi siamo certi di parlare nell'interesse della Calabria, di parlare nell'interesse del Mezzogiorno e — non è il caso di dirlo qui, lo diranno i colleghi — di parlare anche nell'interesse della serietà legislativa, del rispetto delle norme costituzionali e del costume parlamentare. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

B A S I L E . Domando di parlare per proporre la sospensiva della discussione del disegno di legge per motivi diversi da quelli esposti dal senatore Spezzano.

P R E S I D E N T E . Senatore Basile, illustri questi suoi motivi.

B A S I L E . La mia richiesta di sospensiva è molto semplice. Il disegno di legge in discussione concerne la proroga dell'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177. La stessa materia, la stessa disposizione è contenuta in altri due disegni di legge pendenti dinanzi al Senato: il disegno di legge n. 1795, presentato da me, e il disegno di legge n. 1985, presentato dai senatori democristiani calabresi.

Il primo disegno di legge è attualmente assegnato all'esame della 7ª Commissione. La richiesta che io faccio è che oggi, in Aula, venga sospesa la discussione del disegno di legge di proroga dell'addizionale e che questo sia rinviato alla stessa Commissione davanti alla quale pendono gli altri due disegni di legge, perchè sia discusso congiuntamente a questi.

Si tratta di una evidente ragione di connessione non soltanto formale ma sostanziale. Infatti, oltre che contenere la precisa, identica disposizione, perchè anche quei disegni di legge contengono e prevedono la proroga dell'addizionale, vi è una questione di connessione sostanziale perchè è evidente l'intima connessione tra l'argomento dell'addizionale e l'argomento della proroga delle disposizioni speciali per la regione.

Noi ricordiamo tutti e sappiamo tutti che questa addizionale è stata istituita, con l'articolo 18, proprio all'evidente ed esclusivo

fine (anche se si può fare la questione puramente teorica e giuridica dell'imposta di scopo) di finanziare il piano di opere straordinarie da attuare per la Calabria, e questo è un fatto che in sede legislativa e in sede politica ha il suo valore indiscutibile. Grazie, signor Presidente.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Vorrei dire agli onorevoli senatori che hanno chiesto che venga sospeso l'esame di questo disegno di legge che tale sospensione non conviene nemmeno a coloro i quali ritengono di essere qui i primi paladini della Calabria. Quali conseguenze avrebbe una sospensione? Arriveremmo praticamente ad un rinvio lungo, passeremmo il 30 giugno, la legge fiscale decadrebbe; di fronte alla decadenza della legge fiscale, di fronte alla mancanza dell'entrata, finirebbe per cadere anche la legge a favore della Calabria. Quindi voi raggiungereste, attraverso la sospensiva, lo scopo esattamente contrario a quello che, in perfetta buona fede, vi proponete. (*Interruzione dall'estrema destra*). Passato il 30 giugno e scaduta la legge fiscale, è chiaro che ci troveremmo in una situazione nuova e si presenterebbe la necessità di riprendere la discussione e di far passare una nuova legge fiscale con tutte le difficoltà che in quel momento si incontrerebbero. La conclusione sarebbe che non se ne farebbe più nulla. Chi ha esperienza parlamentare sa come vanno queste cose.

Onorevoli colleghi, io riconosco che il Governo è stato piuttosto lento: se dicessi il contrario negherei l'evidenza e non sono certo qui per raccontare delle storie. Purtroppo gli onorevoli colleghi sanno quanto sia complessa l'attività intesa alla predisposizione dei disegni di legge. Essi sanno, inoltre, con quanta passione e buona fede il Ministro Pastore, si sia impegnato per la presentazione di questo disegno di legge che è già preparato e al quale manca soltanto l'assenso, credo, di due Ministeri;

dopodichè potrà essere presentato al Consiglio dei ministri. Tenuto conto che il Consiglio dei ministri approva subito i provvedimenti che, come questo, non richiedono una discussione, il disegno di legge potrà essere rapidamente sottoposto all'esame del Parlamento.

Non ci troviamo pertanto di fronte ad una mancanza di buona volontà da parte del Governo, ci troviamo di fronte ad un ritardo. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

Io non contesto a voi il diritto di dire che siamo stati lenti, ma contesto a chiunque di insinuare che il Governo non intende portare avanti la legge contenente i provvedimenti speciali sulla Calabria. Questa legge verrà in Parlamento, sarà inequivocabilmente, sicurissimamente approvata nei mesi prossimi e con ciò si sarà raggiunto l'obiettivo che si propone la maggioranza e che è comune anche alle opposizioni.

Ripeto: se approvassimo la vostra proposta di sospensiva, noi praticamente finiremmo per affossare i provvedimenti a favore della Calabria. Quindi io vi inviterei... (*Reiterate vivaci interruzioni dalla estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, se volete interrompermi potete farlo senza gridare, perchè io sono disposto ad ascoltarvi.

Comunque, poichè quanto vi ho esposto risponde a verità, invito gli onorevoli colleghi che hanno presentato la sospensiva a riflettere e a ritirarla. Se non lo faranno, il Governo dichiara che è contrario all'approvazione di questa sospensiva che giudica controproducente per quanto riguarda la soluzione del problema calabrese. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

R O D A . Domando di parlare a favore della sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Brevissimamente, onorevoli colleghi, vi dico senza iattanza che ho avuto l'impressione (intendiamoci bene, faccio una premessa: qui non si tratta di una questione politica ma, a mio modesto parere,

di voler fare della buona o cattiva amministrazione) negli ambulatori dell'Aula di sentire eminenti colleghi che si chiedevano: ma si tratta della proroga della legge del 1955, della n. 1177 sulla Calabria o di qualcos'altro? Intendiamoci molto bene: qui non si tratta assolutamente di proroga della legge pro Calabria. Quella norma, che si distingueva in due parti, aveva per scopo principale di dare un assetto alla Calabria. Si prevedeva nel testo della legge n. 1177 un onere di 204 miliardi (onorevole ministro Preti, lei mi corregga se nella mia memoria vado errato); successivamente se ne sono aggiunti altri 50, con una nuova legge, in totale però la legge originaria stabiliva un onere straordinario per opere di carattere straordinario aggiuntivo per le Calabrie di 204 miliardi. Era ovvio che nella medesima legge in cui si decretava di spendere con carattere straordinario ed aggiuntivo per la Calabria, in dodici anni, 204 miliardi, si provvedesse alla rispettiva copertura. L'articolo 18 di quella legge creava quindi un'entrata fiscale di scopo, provvedendo con le entrate previste alla spesa di 204 miliardi.

Io penso che in questo momento noi stiamo discutendo non la proroga della legge pro Calabria ma semplicemente la proroga della portata finanziaria dell'articolo 18. Vogliamo allora chiederci che cosa in consuntivo ha dato come gettito la legge per la Calabria? Circa le cifre sciorinate nell'altro ramo del Parlamento qualche mese fa, io mi sono aggiornato attraverso documenti ineccepibili quali sono le relazioni del Ministero delle finanze, per quanto riguarda le entrate, e l'ultima relazione della Cassa per il Mezzogiorno, per quanto riguarda la spesa. Il gettito di questa legge a tutto l'esercizio 1966 è stato di circa 600 miliardi, esattamente 592 miliardi 755 milioni (vedere pagina 48 della « Attività tributaria nel 1965 » e soprattutto l'altra monografia « Attività tributaria nel decennio 1955-1964 »).

Io mi chiedo: ha senso la proroga di una copertura per un introito che, fino al 1966, fu dell'ordine di circa 600 miliardi, quando la stessa relazione della Cassa per il Mezzogiorno ci informa che i lavori eseguiti a tutto il 30 giugno 1965 in Calabria ammon-

tano a 124 miliardi? In sostanza, avendo a tutto il 1965 introitato 600 miliardi ed avendone erogati 124, voi siete nell'ordine di spesa del 25 per cento degli introiti. Dopo di che venite qui a chiederci non la proroga dell'intero disegno di legge, assicurando che cercherete di accelerare i tempi e di spendere più velocemente di quanto non abbiate fatto nel passato, ma con motivi speciosi, ci chiedete la proroga della portata finanziaria...

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Lei ha scoperto l'America!

R O D A . Io non mi chiamo Cristoforo Colombo, mi chiamo Giuseppe Roda!

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Lei dovrebbe sapere che il testo della legge non stabiliva che gli introiti dovessero essere impiegati esclusivamente per la Calabria. Esamini il testo.

R O D A . Onorevole Ministro, polemica per polemica, naturalmente oggettiva e non personale: quando lei, come ha fatto nell'altro ramo del Parlamento (perchè io uso leggere diligentemente i dibattiti dell'altra Camera quando si svolgono prima in quella sede), risolleva la questione del finanziamento per la Calabria ed afferma che non ci sarebbe la possibilità di coprire le spese per le opere straordinarie per la Calabria che, ripeto, sono state sin qui impegnate nella misura di meno di un quarto di quanto voi avete introitato, io le faccio una precisa domanda alla quale lei dovrebbe essere in grado di rispondere. Io le chiedo semplicemente: nell'anno 1967 che cosa avete iscritto a ruolo? Avete iscritto solo un semestre di addizionale o l'intero anno? Non essendo passata la legge nel 1966 e non essendo tale, avreste dovuto iscrivere soltanto 6 mesi perchè la legge n. 1177 scadeva...

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Sono iscritti solo sei mesi.

R O D A . Io desidero che questa conferma mi venga dall'onorevole Preti, per-

chè in questo caso il ministro Preti è in disaccordo con quanto sostenne mesi or sono alla Camera allorchè disse: se non approviamo la legge entro il 1966 non saremo in grado di iscrivere nei ruoli di seconda serie 1966 (che sono quelli riscuotibili nel 1967) l'addizionale, eccetera. La legge non è passata e siamo nel maggio 1967; quindi io chiedo all'onorevole Preti se era nel giusto quando affermava che, non passando la legge nel 1966, non si sarebbe potuta operare l'iscrizione nei ruoli di seconda serie...

T R A B U C C H I, *f.f. relatore*. Scusi collega Roda. Io non so cosa pensi il ministro Preti, ma nella realtà iscritto è soltanto un semestre per la cifra di 45 miliardi, se non erro, con una nota in cui si dice: si iscrive soltanto una parte perchè la legge scade con il 30 giugno 1967. È un dato di fatto.

R O D A. Io aspettavo questa risposta dal Ministro, e me l'ha data lei come relatore supplente. Però i termini della questione non si spostano perchè noi ci troviamo di fronte ad una realtà palmare. Spese sin qui impegnate 125 miliardi, introiti sin qui incassati dall'erario per un'imposta di scopo quattro volte tanto, 500 miliardi. Che bisogno c'è allora di venire a chiedere una proroga della sola addizionale, quando non siete stati in grado di impegnarne neanche la quarta parte? Vogliamo renderci conto? Questo non significa scoprire l'America, questo significa semplicemente saper leggere nelle monografie del Ministero delle finanze, dalle quali si evince che il gettito di questa imposta è andato, naturalmente, crescendo e per l'espansione del reddito e, come vanta l'onorevole Preti, per la caccia alle evasioni (a Preti quel che è di Preti, non discutiamo).

Però sappiate, onorevoli colleghi, che cosa andiamo ad approvare con questa proroga. Il gettito degli ultimi anni è stato il seguente: nel 1965-80 miliardi, previsioni per il 1966 85-90 miliardi. E siamo partiti da un gettito che soltanto dieci anni fa era di 23 miliardi e 214 milioni. Io sono

nel vero se assumo che la media di riscossione nei 5 anni prossimi sarà di 100 miliardi all'anno. Già nel 1966 siamo a previsioni di 85 miliardi: nell'ultimo anno del futuro quinquennio supereremo i 100 miliardi, quindi il totale sarà, per i cinque anni, di 500 miliardi di gettito. Ma se aggiungiamo i 500 miliardi ai 600 miliardi già introitati abbiamo un totale di 1.100 miliardi. Di questi 1.100 miliardi — non si scappa, onorevole Preti — voi ne avete spesi sino ad oggi soltanto 120. Io vi chiedo se è onesto venire qui a chiedere al Parlamento altri 500 miliardi in aggiunta ai 600 riscossi quando fino ad oggi non ne avete spesi che 120 o 130. Questa è questione di logica amministrativa, di buon senso amministrativo e — me lo consenta il Presidente — di onestà amministrativa. Ecco il motivo per cui di fronte al contribuente noi abbiamo il dovere di legiferare con onestà e per la difesa del contribuente onesto. Noi quindi appoggiamo domanda di sospensiva del collega Spezzano, malgrado che il Ministro abbia creduto opportuno assentarsi. A certi argomenti non si risponde assentandosi dall'Aula, ma si risponde argometando. (*Commenti dal centro*).

T R A B U C C H I, *f.f. relatore*. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I, *f.f. relatore*. Io ritengo che non sia opportuno e neppure giustificato secondo quei principi (che saranno pure astratti, ma sono i principi che regolano il nostro sistema contabile e amministrativo) approvare la sospensiva.

Debbo ricordare quello che ho detto prima interrompendo il senatore Roda. Sul capitolo n. 1016 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1967 sono iscritti soltanto 45 miliardi come entrata derivante dalla legge n. 1177, perchè la legge deve scadere il 30 giugno 1967. Quando nel 1955 è stato approvato il disegno di legge che recava le provvidenze per la Calabria, esso è stato strutturato con un complesso

di norme che prevedevano sotto vari aspetti (la sistemazione del terreno, il dislocamento degli abitati, la creazione dei comprensori di bonifica montana, l'attribuzione di particolari benefici) un complesso di spese. Per l'articolo 81 della Costituzione bisognava indicare la nuova entrata alla quale si faceva riferimento per la copertura della spesa.

Nell'articolo 18, di cui oggi stiamo raccomandando la proroga, è scritto: « Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita un'addizionale ». Ora, l'indicazione della copertura di questo onere costituiva una indicazione, per la Costituzione obbligatoria, ma nessuno pensava che si istituisse una imposta di scopo, per il fatto semplicissimo che le imposte di scopo sono contro quei principi che, come ripeto, saranno forse astratti, senatore Spezzano, ma ai quali ci siamo mille volte richiamati anche noi...

S P E Z Z A N O . L'aggettivo « astratti » non è mio, ma è del senatore Bonacina. Ora lei si mangia quello che ha detto Bonacina.

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Poveretto! Sarebbe meglio per Bonacina mangiare me, che sono più grasso. (*ilarità*). Ad ogni modo, pazienza, mi accontento di mangiare Bonacina.

Indipendentemente da questo, dico che sono principi astratti, che però noi abbiamo sempre seguito in correlazione al principio fondamentale dell'unità del bilancio.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Negarli vorrebbe dire andare indietro di tre o quattrocento anni.

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Ora, se noi guardiamo lo stesso testo di legge che abbiamo sott'occhio, la legge n. 1177, vediamo che non è detto: prima istituiamo l'addizionale e poi devolviamo l'importo che ricaveremo dall'addizionale a questo scopo. No, prima si stabilisce la spesa e poi si dice: per la copertura di questo onere, noi creiamo questa addizionale chiaramente...

F O R T U N A T I . Non è di scopo, questo?

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Porti pazienza, senatore Fortunati, non è di scopo, è chiaramente stabilito che si crea un tributo che deve servire per la copertura. Perchè tutte le volte che noi facciamo coperture nuove, si dice: alla copertura di cui... si provvede con l'imposta che andiamo istituendo... eccetera. (*Interruzione del senatore Spezzano*). Senatore Spezzano, ho ascoltato ed apprezzato la sua eloquenza, ora ascolti me.

S P E Z Z A N O . Paratore questa notte la verrà a svegliare.

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Porti pazienza, io pregherò per lui.

Comunque quello che importa, è che non abbiamo voluto, e non sarebbe stato conforme ai principi, istituire una imposta di scopo. Ecco perchè noi oggi siamo di fronte a due problemi fondamentali: quello di far continuare il gettito dell'entrata e quello, che è altrettanto fondamentale nel cuore nostro, di provvedere alle esigenze della Calabria. Però, allo stato attuale, abbiamo una scadenza quasi immediata, che è quella dei ruoli che non possiamo emettere, senza un fondamento nella legge.

G R I M A L D I . L'imposta è stata iscritta a ruolo per tutto l'anno.

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Questi ruoli diventerebbero abusivi, se venisse a mancare l'approvazione della legge.

G R I M A L D I . Questa è una denuncia che noi portiamo al Senato: i ruoli sono stati iscritti per tutto l'anno, e questo non era consentito!

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Questi ruoli, se sono stati emessi, diventerebbero abusivi se noi non approvassimo tempestivamente la legge sostanziale che li legittima e, anche se fossero stati emessi (io non so se sia vero) certamente non potrebbero

essere messi in riscossione senza la legge che autorizza alla riscossione medesima.

Voglio dire che se le entrate dell'addizionale verranno acquisite per il bilancio ed entreranno nella Tesoreria dello Stato, noi avremo la possibilità, anzi il dovere morale, di non provvedere su quelle maggiori entrate, se non nel senso voluto da tutti, cioè nel senso di provvedere alla rinnovazione, con opportune modificazioni e con gli opportuni aggiornamenti, nella legge a favore della Calabria. Questo è un dovere morale che noi ci possiamo assumere ed è un'assicurazione questa che voi avete dalla maggioranza. Si avrà così una maggiore entrata che costituirà proprio la base affinché si possa, come diceva il Ministro, disporre la spesa. Ma se non avremo la maggiore entrata la nuova spesa non si potrà fare. Ecco perchè ritengo che il Senato debba, nella sua oggettività, domandarsi: se non si approva questa legge che cosa succede? Succede che con la rata di agosto non si riscuoterà l'addizionale.

R O D A . Non fate in tempo ugualmente. (*Interruzione del Ministro delle finanze*).

T R A B U C C H I , *f.f. relatore*. Se non si approva questa legge, non abbiamo la possibilità, nel secondo semestre, di riscuotere le entrate, e quindi non avremo la possibilità di coprire le spese. Se si approva questa legge noi riscuoteremo le entrate, ma ci sarà la possibilità, dal giorno in cui questa legge sarà approvata, di provvedere all'autorizzazione di nuove spese finanziarie con le maggiori entrate.

Quindi niente si compromette, nè in un senso nè nell'altro, approvando intanto la legge mentre non approvandola si compromette sostanzialmente anche la possibilità della spesa.

Ecco perchè, da un punto di vista di opportunità (poi nel merito potremo anche discutere domani o la settimana ventura), non vedo per quale motivo noi dovremmo preluderci la possibilità di fare una spesa per non votare immediatamente quella norma che ci darà i fondi in base ai quali la spesa potremo deliberare. Per questo sono

contrario alla sospensiva; poi per il merito ciascuno di noi potrà esprimere il suo parere.

F O R T U N A T I . Domando di parlare a favore della sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, io ho ascoltato il Ministro e il collega Trabucchi, ma debbo dire francamente che la discussione che avevamo fatto in Commissione aveva cercato di impostare il problema in termini estremamente corretti e precisi. Intanto, cominciamo col chiarire, collega Trabucchi, che se con uno stesso provvedimento di legge si istituisce una spesa e si istituisce un'entrata non c'è bisogno, evidentemente, che l'entrata sia già preesistente. Nella originaria legge istitutiva infatti, si è definito un programma di spese e per coprire il programma di spese si è istituita un'addizionale, con un nome specifico.

In Commissione sono state certo sollevate le questioni circa l'imposta di scopo e non di scopo. In verità, sarebbe preferibile che le norme sostanziali di istituzione di entrata fossero distinte, come testo legislativo, da successive norme istitutive di spesa. In caso diverso, la distinzione è arbitraria. Se prima si istituiscono spese e poi si afferma che per coprire le spese si istituiscono entrate (che talora sono proprio pari pari alle spese), è difficile argomentare che il tributo non è di scopo! Nel nostro caso, il tributo non sarebbe di scopo, puramente e semplicemente perchè l'entrata ha superato la spesa. Ma nel contesto dell'iniziale disegno di legge si parte da un programma di spese e poi si stabilisce un tributo per coprire tali spese! E nessuno in quell'occasione ha previsto chiaramente, esplicitamente, che vi sarebbe stato un divario, del tipo e della dimensione che successivamente si è verificato, tra entrate e spese. Ma lasciamo stare questa questione.

Il problema, secondo me politicamente più pertinente, è un'altro. La questione, dal punto di vista politico-costituzionale, poli-

tico-amministrativo, è la seguente: l'articolo 1 del disegno di legge dice: « è prorogata fino al 31 dicembre 1972 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 ». Se voi leggete l'articolo 18 del disegno di legge originario, potete constatare che esso stabilisce che l'addizionale è stata istituita per coprire un programma di spesa da compiersi entro il 30 giugno 1967. Secondo me, si potrebbe quindi fondatamente sostenere che nel momento stesso in cui viene prorogata la portata della norma finanziaria è necessariamente prorogata la portata di tutta la legge. Io in sede di 5ª Commissione ho richiesto che, se si vuole realmente che il tributo sia sganciato da ogni riferimento ad un programma di spesa, si deve solo sancire che dal 30 giugno 1967, sino al 1972 o a tempo indeterminato, è istituita una data addizionale su dati tributi, congegnata in un determinato modo. Ma se si sancisce che è prorogata l'addizionale di cui all'articolo 18 di una legge precedente (e l'articolo 18 parla di un'addizionale istituita per coprire una spesa specifica) quale significato ha la proroga, se non quello di far intendere che è prorogato un programma di spese? Non si può non pensare che è prorogato il programma di spese, perchè dire che è prorogata l'addizionale di cui all'articolo 18, senza una proroga di spesa, non ha senso dal punto di vista giuridico, non ha senso dal punto di vista politico-costituzionale, non ha senso proprio dal punto di vista del rapporto tra entrate ed uscite. Ma, d'altra parte, in tal modo rispunta l'imposta di scopo! Pertanto, a mio giudizio, si rischia, votando il testo così come è stato votato dalla Camera dei deputati, di ottenere un effetto contrario a quello che ci si è proposto di ottenere.

È per queste ragioni che in Commissione avevo chiesto esplicitamente che in ogni caso il testo dell'articolo 1 fosse modificato. Lasciamo stare la questione se la nuova entrata debba o non debba essere promossa contestualmente con il nuovo programma di spesa (di fronte a tale questione ogni gruppo politico assumerà una sua posizione distinta); ma se si vuole realmente che il tributo non abbia alcuna relazione con

un programma specifico di spesa e che serva puramente e semplicemente, nel momento in cui è definito giuridicamente, ad accrescere il livello del prelievo tributario, e in linea generale delle entrate dello Stato, il testo dell'articolo 1 dev'essere sostanzialmente modificato.

È per questa ragione, onorevole Presidente, che io sostengo la necessità di sospendere la discussione, poichè in ogni caso bisogna formulare rapidamente un nuovo testo che non consenta alcuna interpretazione ambigua e che non possa dar luogo ad interpretazioni opposte sul significato e sulla portata della norma che il Senato ha in esame. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti la proposta di sospensiva presentata, sia pure con diverse motivazioni, dai senatori Spezzano ed altri e dal senatore Basile. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Basile il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

C A R E L L I , Segretario:

« Il Senato,

considerato che gli Uffici finanziari hanno effettuato sui ruoli principali delle imposte 1967, pubblicati e resi esecutivi sin dall'inizio dell'anno finanziario, la iscrizione dell'addizionale di cui all'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, per l'intero importo commisurato a tutto il gettito delle imposte, sovrimposte e contributi erariali comunali e provinciali iscritti per l'intero anno, nel mentre l'addizionale stessa viene a scadere il 30 giugno 1967 e nessuna legge ne ha prorogata la durata o ha altrimenti disposto;

che tale fatto costituisce una grave violazione di legge ed una inammissibile scorrettezza nei confronti del Parlamento,

invita il Governo a rientrare nella legalità, disponendo la rettifica dei ruoli, e ad evitare che per l'avvenire siano mai più posti in essere siffatti illegittimi provvedimenti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Basile ha facoltà di parlare.

B A S I L E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, con questo disegno di legge noi riprendiamo un discorso che abbiamo lasciato praticamente sospeso pochi mesi fa. Vorrei preliminarmente rispondere all'invito che l'onorevole Ministro ci aveva rivolto di ritirare la richiesta di sospensiva, perchè secondo lui sarebbe stata dannosa proprio per l'interesse delle tesi che noi sosteniamo. Volevo dirgli che non solo non ritiro la richiesta, ma anzi gli argomenti che egli ha portato sono a favore del mantenimento della sospensiva; perchè il discorso che l'onorevole Ministro ha fatto, e cioè che corriamo il rischio di interrompere — il che non è vero — le erogazioni e la riscossione dell'addizionale, è un discorso che poteva andare bene nello scorso anno, prima che fossero fatti i ruoli di quest'anno. Ormai è un discorso che non funziona più, perchè voi a ruolo li avete iscritti; sono stati iscritti nei ruoli pubblicati quest'anno, per tutto il 1967. E in proposito, anzi, ho presentato un ordine del giorno di protesta.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Ma se la legge non viene approvata...

B A S I L E . Li dovete ritirare, ma intanto non li potevate iscrivere, perchè l'atto istitutivo, costitutivo del rapporto d'imposta, lei m'insegna, onorevole Ministro, è l'iscrizione a ruolo, non è la riscossione.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Siamo costretti a ritirarli.

B A S I L E . Anche se col 30 giugno non dovesse più riscuotersi questa addizionale, quale sarebbe il danno che ne deriverebbe ai fini delle opere da effettuarsi in Calabria,

se alla stessa data noi non abbiamo già pronta la nuova legge di rinnovo?

La mia sospensiva chiedeva di rinviare la discussione di questo provvedimento di legge per discuterlo insieme a quello di merito, a quello cioè relativo alla proroga della legge per la Calabria.

Finchè non sarà prorogata la nuova legge per gli interventi straordinari in Calabria quale utilità a questo fine avremo dalla riscossione dell'addizionale? Quindi il suo ragionamento, onorevole Ministro, mi pare che ci dia proprio ragione.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Se non abbiamo da questo momento la certezza che la legge va e rinviando al 30 giugno, come facciamo dopo a provvedere nei confronti dei ruoli? Pertanto questa certezza la dobbiamo avere fin da ora; perciò le dico che una sospensiva praticamente finirebbe con la bocciatura della legge. Se viene bocciata la legge fiscale lei tenga presente che finiremo anche per pregiudicare la possibilità di fare approvare l'altra legge. Allora ad essere danneggiata sarà la Calabria; mentre l'approvazione di questo provvedimento fiscale impegna maggiormente il Governo (che altrimenti farebbe un'orribile figura) a affrettare l'approvazione dell'altro disegno di legge.

B A S I L E . Allora lei dovrebbe darci la garanzia che al 30 giugno potrà essere approvato anche il provvedimento di merito. Questa garanzia lei ovviamente non ce la può dare e perciò il ragionamento non regge.

G R I M A L D I . La verità è che l'Era-rio ha bisogno di questi fondi non per destinarli alla Calabria, ma per le esigenze dello Stato in generale. A noi piacciono le posizioni chiare e gradiremmo che lei riconoscesse questo.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Io non ho l'abitudine di nascondermi dietro un dito. Il senatore Trabucchi ha ripetuto quello che io già avevo detto alla Camera: non si tratta di un'imposta di scopo che serva

solo per la Calabria. È un'imposta che serve anche per altre spese, in quanto le spese per la Calabria non pareggierebbero le entrate. Se però la legge cade, è chiaro che noi non porteremmo più all'approvazione del Parlamento i provvedimenti a favore della Calabria e a rimetterci sarebbe la Calabria stessa. Approvando il presente disegno di legge la Calabria avrà — lo dico per ipotesi — la metà delle entrate; in caso contrario non avrebbe più niente.

P R E S I D E N T E . Signor Ministro, la prego di non interrompere ancora. Il Senato ne ha già preso atto e ha respinto la sospensiva. Prosegua, senatore Basile.

B A S I L E . Dicevo che noi stiamo riprendendo un discorso che abbiamo lasciato praticamente sospeso pochi mesi fa, il discorso sulla Calabria, su questo pesante argomento che costituendo un particolare gravissimo problema nel problema generale del Mezzogiorno, sta diventando ogni giorno di più il punto più nero e dolente della cosiddetta e così decantata politica meridionalistica del Governo. Ma questo discorso, purtroppo, oggi lo riprendiamo dal lato peggiore, sotto l'aspetto più negativo e non nei termini concreti e conclusivi che pure, anche in base alle specifiche formali assicurazioni, avevamo diritto di attenderci. Come tutti ricordiamo, nel decorso mese di febbraio, il Senato ha dedicato due intere giornate al problema della Calabria ed in particolare alla discussione sulla proroga della legge speciale. Nel dibattito veramente ampio e approfondito che in quell'occasione si è sviluppato, e nel quale sono stati affrontati tutti gli aspetti del problema, si è esaminata e discussa la relazione conclusiva presentata dal Governo entro il 30 settembre 1966 e le relative proposte per il rinnovo. Moltissimi senatori che sono intervenuti, sia pure nella diversità di valutazioni e di conclusioni, hanno posto l'accento, oltre che sulle grosse carenze verificatesi nell'applicazione della legge numero 1177 e sulla necessità di provvedere affinché non si ripetessero per l'avvenire, su alcuni punti fondamentali, anzi direi pre-

liminari, sui quali ritengo che anche in questa sede non possa non soffermarsi la nostra attenzione. Primo: la necessità che con la massima urgenza il Governo presenti al Parlamento il proprio disegno legislativo per il rinnovo della legge, dato che, in attesa di questo, i disegni di legge d'iniziativa parlamentare vengono tenuti in stato di quiescenza; e ciò per arrivare in tempo all'approvazione del nuovo provvedimento legislativo ed evitare che alla ormai prossima (prossima allora, imminente oggi) scadenza del 30 giugno 1967 si venga a verificare un vuoto legislativo che sarebbe indubbiamente gravemente pregiudizievole.

Secondo: la profonda ingiustizia perpetrata nel decorso dodicennio con l'utilizzazione che, sotto lo scudo puramente formale delle leggi sulla contabilità dello Stato e approfittando di una situazione che si è determinata a causa di iniziali errori di valutazione e previsione, si è fatta della maggior parte (oltre i due terzi) dei proventi dell'addizionale pro-Calabria per fini diversi da quelli per cui l'addizionale stessa era stata istituita. Tale ingiustizia si trasformerebbe però oggi in un inammissibile, ingiustificato sopruso a danno della Calabria, se si dovesse o si volesse, senza più la scusante di alcuni errori e anzi con la piena coscienza di ciò che si viene a fare, perpetuare per il futuro, come ci viene con il presente disegno di legge proposto, tale inconcepibile situazione, specie di fonte all'evidente, conclamata insufficienza delle dotazioni finanziarie previste nelle proposte avanzate dal ministro Pastore.

La discussione di febbraio si è conclusa con l'approvazione di una mozione con la quale in via primaria si impegnava il Governo a presentare sollecitamente il disegno di legge per la prosecuzione degli interventi speciali in Calabria. C'era perciò da aspettarsi che questo disegno di legge sarebbe stato presentato subito e noi saremmo stati chiamati a discuterlo immediatamente. Il Ministro ci ha detto che il Governo è stato lento, semplicemente lento; sono passati tre mesi, del limitatissimo margine di tempo che ci rimaneva; il 30 giugno è già imminente e contro ogni logica, contro ogni im-

pegno, contro ogni rispetto della regione calabrese, invece del disegno di rinnovo della legge speciale, del quale ancora non si vede nemmeno l'ombra, e si è soltanto sentito che (alla pari di un altro disegno di legge che riguarda, tanto per cambiare, un altro dei più vitali problemi calabresi, quello dell'Università), naviga nel mare misterioso del cosiddetto « concerto dei Ministri », ci viene oggi, 12 maggio, ad appena un mese e mezzo dalla scadenza della legge, portata alla discussione la proposta di proroga della sola addizionale.

Si direbbe che la discussione del febbraio sia stata tenuta proprio per la proroga dell'addizionale e non della legge, e per consentire al relatore di dirci che ormai non dobbiamo avere più preoccupazioni sulla proroga della legge. È evidente che al Governo interessa molto la scadenza del 30 giugno, ma soltanto ai fini dell'articolo 18 della legge e non per altro.

La Calabria può benissimo attendere, e se anche si dovesse verificare un vuoto legislativo e una interruzione della legislazione speciale, potrà ben attingere alle sue secolari riserve di pazienza e di tolleranza. Quello che non può e non deve attendere e che non deve correre il rischio di interruzioni è il nostro Ministro delle finanze.

Devo dichiarare che tutto ciò non mi meraviglia per nulla. Tutta la condotta del Governo, sia in ordine all'applicazione della legge n. 1177, sia in ordine al suo rinnovo, attraverso tutti gli atti in cui si è articolata e tutte le dichiarazioni e giustificazioni, spesso equivocate e contraddittorie, rese nelle varie sedi e occasioni dai Ministri interessati e dai relatori, la presentazione di questo strano disegno di legge il cui annuncio ha indignato tutti i calabresi e l'insistenza ora per la sua approvazione, quando sono venuti meno gli asseriti motivi tecnici con cui si pretendeva di giustificarlo, costituiscono altrettante precise e testuali prove dell'esattezza di ciò che abbiamo sempre detto e sostenuto, e cioè che il vero, preminente interesse, l'effettiva finalità che il Governo persegue in questa materia è stata ed è quella di assicurarsi, anche per il futuro, in proporzione ancora maggiore

e in forma ancora più sfacciata di quanto con la scusante degli errori ha fatto nel dodicennio passato, il lauto ma indebito e immorale guadagno che sotto il nome della Calabria l'addizionale del 5 per cento gli procaccia.

Il ministro Pastore, in un'interruzione al mio intervento e poi nella sua risposta a conclusione del dibattito del febbraio scorso, ha sostenuto, secondo una tesi forse opinabile nella sua consistenza ma in ogni caso apprezzabile per la sua cortesia, che il Governo non aveva, sino a quel momento, potuto presentare il disegno di legge per il rinnovo della legge speciale perchè attendeva, per rispetto al Senato, che prima questo esaminasse e discutesse la relazione conclusiva sull'attuazione della legge n. 1177. Pari delicatezza però il Governo non ha sentito certo di dimostrare quando ha ritenuto di presentare, senza attendere non solo la discussione parlamentare sulla relazione alla legge n. 1177, ma nemmeno la presentazione della stessa relazione, il presente disegno di legge di proroga dell'addizionale che nella, e ai fini, della legge n. 1177 era istituita. Nessuno vorrà certo sostenere che l'articolo 18 istitutivo dell'addizionale non è contestualmente connesso a tutta la legge speciale e alla sua attuazione, della quale anzi costituisce parte integrante e necessaria. Evidentemente anche il rispetto verso il Parlamento viene dal Governo inteso a senso unico, cioè solo per i provvedimenti per i quali non ha interesse preminente.

Ma, anche lasciando da parte questa che potrebbe sembrare una questione di semplice correttezza, ma è invece molto significativo indice di un preciso indirizzo, su questo argomento della proroga dell'addizionale si è fatto di più e di peggio. Si sono addirittura varcati i limiti della legge e si è allegramente sconfinato nel campo dell'illegittimità. È cosa di cui siamo tutti a conoscenza perchè a tutti sono state notificate le cartelle esattoriali per il 1967. Forse a qualcuno sarà sfuggito perchè ormai il contribuente italiano è messo nelle condizioni, a meno di non essere attrezzato con un ufficio personale di consulenza tributaria, di non poter capire cosa deve pagare.

Ma certo è che il Ministero delle finanze ha iscritto nei ruoli di riscossione delle imposte 1967 l'addizionale in questione non per il solo primo semestre, cioè fino al 30 giugno 1967, come era stato messo nel bilancio (perchè nel bilancio dello Stato erano stati esattamente rappresentati due capitoli separati, ma poi quando fu messo nei ruoli il capitolo è diventato unico, cioè quello originario) e come era suo diritto, anzi suo dovere fare dato che la legge n. 1177 scade appunto il 30 giugno prossimo, ma anche per il secondo semestre, iscrivendo così a ruolo un'imposta che, almeno sino ad oggi, nessuna legge dispone o autorizza.

Non credo di dovermi eccessivamente soffermare sulla gravità di un tale fatto che costituisce la violazione della prima e fondamentale norma che regola i rapporti fra l'Esecutivo e il Legislativo, sancita peraltro anche nell'articolo 23 della Costituzione, per la quale nessuna prestazione tributaria può essere richiesta al cittadino se non è disposta da una legge. È ben noto che l'iscrizione nei ruoli e la loro pubblicazione rappresentano l'atto istitutivo e costitutivo del rapporto tributario.

Ma, a prescindere dalla definizione e dagli effetti giuridici di questo atto, patentemente illegittimo ed abusivo, compiuto dal Governo, quello che mi interessa sottolineare in questa sede è l'aspetto politico che non è certo meno grave e inaccettabile. Altro che rispetto verso il Parlamento! Si porta all'esame e alla discussione del Senato un disegno di legge relativo ad un'imposta e questa è stata già disinvoltamente e da ben 5 mesi iscritta nei ruoli esattoriali!

Abbiamo recentemente — mi pare in occasione del dibattito sulla scuola materna — rilevata la grave crisi che travaglia le istituzioni fondamentali del nostro Stato. Questo di oggi è un altro gravissimo episodio che conferma come l'attuale regime partitocratico intende ridurre le funzioni del Parlamento ad una mera formalità, se non del tutto alle incombenze di un esecutore di ordine, quasi alle mansioni di un inserviente incaricato di apporre l'indispensabile « bollo tondo » alle disposizioni del suo capo ufficio.

È da notare in proposito che per colmo di presa in giro, e a riprova della volontarietà

e della consapevolezza della stessa, la giustificazione con cui venne presentato alla Camera questo strano disegno di legge e con cui si tentò di spiegare la altrimenti incomprensibile separazione che così si operava fra la proroga della legge e la proroga dell'addizionale (che tuttavia si continua a sostenere che la legge stessa deve finanziare) è stata proprio l'opportunità di evitare il ricorso ai ruoli suppletivi. Evidentemente *melius re perpensa* si è scoperto che in questa epoca di confusione a tutti i livelli e in tutti i campi, era superfluo soffermarsi su certi antiquati e inutili pregiudizi di rispetto alle leggi e si poteva tranquillamente iscrivere l'imposta sui ruoli principali anche senza la formalità della preventiva approvazione della legge da parte del Parlamento.

Su questo argomento ho sentito il dovere, per un effettivo senso di rispetto verso quest'Assemblea, di presentare un ordine del giorno nei seguenti termini: « Il Senato considerato che gli uffici finanziari hanno effettuato sui ruoli principali delle imposte 1967, pubblicati e resi esecutivi sin dall'inizio dell'anno finanziario, la iscrizione della addizionale di cui all'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 per l'intero importo commisurato a tutto il gettito delle imposte, sovrimposte, e contributi erariali comunali e provinciali iscritti per l'intero anno, nel mentre l'addizionale stessa viene a scadere il 30 giugno 1967 e nessuna legge ne ha prorogata la durata o altrimenti disposto; che tale fatto costituisce una grave violazione di legge ed una inammissibile scorrettezza nei confronti del Parlamento; invita il Governo a rientrare nella legalità disponendo la rettifica dei ruoli ed a evitare che per l'avvenire siano mai più posti in essere siffatti illegittimi provvedimenti ».

È probabile che il Senato rigetti tale ordine del giorno, ma sarò molto curioso di sentire le motivazioni con le quali si vorrà giustificare l'eventuale rigetto.

Certo molto raramente un disegno di legge è stato presentato ed appoggiato con argomentazioni più contraddittorie ed inconsistenti di quelle usate dai suoi sostenitori nella discussione alla Camera prima e qui adesso.

D'altra parte maggiore è la ingiustizia di un atto e maggiore necessariamente è la infondatezza dei motivi con cui si è costretti a giustificarlo.

Accennavo poco fa al motivo principale, anzi praticamente unico, che è stato addotto alla Camera per tentare di spiegare e di far digerire la molto indigesta pietanza di una richiesta della proroga della sola addizionale, separatamente, indipendentemente e prima della proroga della legge.

Innanzitutto alla 6ª Commissione della Camera, nella seduta del 5 ottobre, sia il relatore che il rappresentante del Governo nel presentare il disegno di legge ne spiegavano la necessità e l'urgenza col rilievo che i ruoli 1967 erano in corso di formazione. Lo stesso motivo veniva ancora ripetuto dal Sottosegretario alle finanze nelle successive sedute della Commissione del 9 e 10 novembre 1966.

Infine lei stesso, onorevole Ministro, nella seduta in Aula del 13 dicembre, ha detto che la sola ragione per cui veniva presentata la proroga dell'addizionale separatamente, prima della proroga della legge, era che altrimenti non si sarebbe avuta la possibilità di iscrivere nei ruoli per intera l'addizionale stessa. Per altro, questo è stato sempre il motivo cosiddetto tecnico dietro il quale, a suo tempo, si è trincerato il Governo di fronte alla generale indignazione provocata in Calabria dall'annuncio della presentazione di questo disegno di legge.

Tutto ciò poteva avere forse un significato allora, prima che venissero compilati e pubblicati i ruoli del 1967, ma non certo oggi, nel mese di maggio 1967, e ciò indipendentemente dal fatto che, come avete dimostrato, un tale motivo tecnico non ha mai avuto per voi effettiva consistenza e non vi ha mai creato il minimo problema.

Nè maggiore pregio può attribuirsi all'altra argomentazione, per altro collegata con la precedente, secondo la quale ogni lagnanza per la mancata contemporanea presentazione delle proposte di proroga dell'addizionale e di proroga della legge e per la sollecitudine a presentare solo la prima, doveva ritenersi superata, o quanto meno soddisfatta, dal fatto che il Governo, e con la presen-

tazione della relazione Pastore e nella discussione della medesima, aveva assunto l'impegno di prorogare la legge e di presentare presto il relativo disegno.

È vero invece proprio il contrario.

Da quando è stato presentato il presente disegno di legge, da quando è stata presentata la relazione Pastore, da quando è stata effettuata la discussione sulla stessa in Senato e da quando sono venuti meno, con l'inizio dell'anno finanziario, i cosiddetti motivi tecnici di urgenza per l'anticipata approvazione della proroga della sola addizionale, sono trascorsi molti mesi, più che sufficienti perchè si fosse provveduto, se effettivamente se ne aveva l'intendimento e se ne avvertiva l'urgenza, alla presentazione del disegno per la proroga o il rinnovo della legge, e si potesse così oggi procedere all'esame completo ed organico dell'intero provvedimento, come la logica, giuridica e pratica ed un elementare buon senso, esigerebbero.

Il non averlo fatto è un'ulteriore conferma, se ve ne era bisogno, della precisa volontà del Governo di assicurarsi, per i motivi ripetutamente rilevati, a tutti i costi e senza il fastidio di una discussione completa che gli avrebbe creato delle difficoltà, se non altro di ordine logico, la proroga dell'addizionale e la continuità dell'illecito profitto che questa le assicura.

E non si tratta di un profitto di scarsa entità. Basta dare un semplice sguardo ai numeri: nel bilancio preventivo 1967 l'importo dell'addizionale è previsto in ben 93 miliardi, nelle proposte del ministro Pastore la dotazione della legge di rinnovo è prevista in 325 miliardi in 12 anni, cioè circa 27 miliardi all'anno!

Arrivati a questo punto ci sembra pressochè inutile continuare ancora in un discorso che fra tutti i suoi aspetti negativi ne ha certo uno positivo: quello di essere molto chiaro ed evidente, di una chiarezza ed evidenza che dopo aver indotto alla rinuncia all'incarico l'originario relatore, il calabrese senatore Salerni, ha messo alle corde l'abilità dialettica dell'attuale relatore e lo ha costretto a riconoscere la realtà con una franchezza spregiudicata e quasi brutale della quale peraltro gli diamo atto.

Consentitemi di leggere questa parte della relazione che coglie il punto essenziale della questione forse molto più chiaramente di quanto possa aver fatto io: « Il secondo problema era se fosse ammissibile che un'addizionale, istituita al solo scopo di finanziare la legge pro Calabria e poi utilizzata per la minor parte del suo gettito a tale fine e per la maggior parte, invece, a scopi di finanza generale dello Stato, mantenesse questo suo carattere. Le opposizioni dissero di no, con ricchezza di argomenti. Maggioranza e Governo invece contestarono la natura di imposta di scopo in coerenza con gli astratti principi della legge di contabilità, e conclusero quindi per il mantenimento dell'addizionale. Questo aspetto del dibattito, tuttavia, deve essere da noi sottolineato per una ragione di obiettività e un ragione di giustizia. La ragione di obiettività vuole che si confermi che l'addizionale pro Calabria è servita a soddisfare i bisogni generali del Paese, ben più di quanto non sia servita a soddisfare i bisogni di quella regione: ciò è dipeso sia dall'errata previsione per difetto dell'entità di codesti bisogni e dei mezzi necessari a soddisfarli, sia dall'errata previsione del gettito atteso dall'addizionale che si è rivelato assai maggiore. La ragione di giustizia, poi, vuole si ripeta al Paese che l'addizionale cosiddetta pro Calabria non ha nulla a che fare con la Calabria, ma è un'addizionale, anzi, un'imposta come tante altre, istituita in occasione, ma solo in occasione delle alluvioni calabresi ».

Come vedete i calabresi sono serviti! Si è ormai usciti dall'equivoco. Le circostanze, il passare del tempo ed il maturarsi delle situazioni hanno smentito tutti gli ingannevoli discorsi ed hanno costretto il Governo e la maggioranza a manifestare palesamente i loro veri intendimenti.

Non ci sarà più, penso, nessuno che oserà ancora sostenere che questa legge è una legge per la Calabria. È una legge che gioverà all'allegria finanza del centro-sinistra, ma non è certo una legge a favore della nostra regione.

Sulla moralità, sulla giustizia di un tale provvedimento ora dovrà pronunciarsi il Se-

nato, ma prima ancora dovremo assumere decise e responsabili posizioni noi calabresi.

Onorevoli colleghi calabresi di parte governativa, voi, come noi, come tutti i nostri corregionali, avete per dodici anni stigmatizzato l'operato del Governo circa l'utilizzazione dei fondi dell'addizionale pro Calabria. Ora vi si chiede apertamente e sfrontatamente di legalizzare e di perpetuare per l'avvenire questo sopruso. Presumo che anche la vostra, come la nostra risposta, non potrà che essere una sola: un no deciso ed indignato.

Non è lecito servirsi del nome della Calabria per continuare ad ingannare i calabresi ed il popolo italiano tutto: nel suo titolo, nel suo contenuto e nelle sue conseguenze questo, e non altro, è il significato di questo disegno di legge.

Noi non possiamo pertanto che votare contro, per tutti i motivi che ho ripetutamente esposto in questa e nella precedente discussione, ma principalmente per un motivo di ordine morale, perchè questa legge è un ulteriore insulto alle miserie ed alle disgrazie della nostra regione. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo si è dichiarato disposto a rispondere alle interrogazioni concernenti talune notizie di stampa relative ad un preteso colpo di Stato preparato nel luglio del 1964.

Si dia pertanto lettura di tali interrogazioni.

C A R E L L I , Segretario:

PERNA, SCOCCIMARRO, SECCHIA, PALERMO, ROASIO, MARIS, FABIANI, SALATI, VACCHETTA, VALENZI, ADAMOLI, MONTAGNANI MARELLI, PAJETTA, BERTOLI, VIDALI, ROFFI, CARUCCI, MINELLA MOLINARI Angiola, ROMANO, BRAMBILLA, SCOTTI, AUDISIO, VERGANI. — *Al*

Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa. — Premesso che il settimanale « L'Espresso » ha pubblicato gravissime rivelazioni circa la preparazione, nel 1964, di un colpo di Stato diretto a rovesciare il regime democratico del nostro Paese, e che — pur dopo gli interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno smentito quelle notizie — il direttore del settimanale afferma oggi di essere in grado di provare la fondatezza delle affermazioni in ogni sede politica, parlamentare e giudiziaria, chiedono di conoscere, con la massima urgenza, la verità dei fatti. (1826)

SCHIAVETTI, LUSSU, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, dinanzi alle notizie pubblicate da un settimanale romano circa un preteso disegno di colpo di Stato preparato nel luglio del 1964 e dinanzi alla odierna affermazione, fatta dal direttore di quel giornale, di poter opporre alle smentite del Presidente della Repubblica e dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri testimonianze precise aventi carattere di serietà e gravità, non creda opportuno di dare al Senato ampie informazioni sulla veridicità o meno di un episodio attinente alle responsabilità dei più alti poteri dello Stato e al rispetto del normale funzionamento delle istituzioni repubblicane. (1830)

AJROLDI, CAROLI, LO GIUDICE, CORNAGGIA MEDICI, LIMONI, DONATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In merito alle recenti notizie di certa stampa, insinuanti indegne accuse nei confronti delle massime Magistrature dello Stato. (1831)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che alle sconcertanti rivelazioni fatte da « L'Espresso » è seguita, nonostante autorevoli smentite, la riconferma da parte del direttore del settimanale della veridicità delle fonti assunte a base delle rivelazioni medesime, l'interrogante chiede di conoscere il pensiero del Governo sulla verità dei fatti e sulle eventuali iniziative da adottare. (1832)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

* S A L I Z Z O N I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha già nettamente smentito le notizie pubblicate da un settimanale romano circa un preteso colpo di Stato, organizzato nel corso della crisi governativa del luglio 1964. La smentita è fondata sulla diretta e personale conoscenza che il Presidente del Consiglio ha sia della vicenda della crisi, sia del colloquio che egli ebbe insieme al Ministro degli esteri dell'epoca con l'allora Capo dello Stato.

Non risponde a verità che in quel colloquio sia stata pronunciata la frase, di pura invenzione, che viene attribuita all'attuale Presidente della Repubblica e che è stata da questi categoricamente smentita.

Non risponde neppure a verità che il Capo dello Stato dell'epoca, al quale il Governo esprime la sua deferente solidarietà nella comprensibile amarezza che lo colpisce con questo denigratorio attacco di stampa, abbia in alcun momento, come viene affermato con impudente fantasiosità, tramato contro le istituzioni dello Stato.

Pure affermazioni destituite di attendibilità o distorti riferimenti a circostanze e dichiarazioni già note, e non aventi alcun riferimento con i fatti falsamente asseriti, non possono dar credito ad accuse di tanta gravità nè dar luogo conseguentemente ad una discussione parlamentare.

Un'accusa lanciata con tale irresponsabilità ripugna ai più elementari sentimenti di rispetto della dignità umana e delle istituzioni democratiche. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Perna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

P E R N A . Signor Presidente, il Regolamento consente agli interroganti di dichiarare se siano o meno soddisfatti. L'argomen-

to però è tale che ci pone necessariamente al di fuori di una simile ristretta alternativa.

Dobbiamo immediatamente dire, anche se pacatamente, come la situazione richiede, che è assai strano che il Governo, il quale ha inteso l'esigenza di avvalersi del suo potere di rispondere con la massima urgenza alle interrogazioni presentate, non abbia quanto meno sentito il dovere di osservare la prassi che è d'uso in queste circostanze: quella cioè che si presentino a rispondere personalmente gli interrogati e in questo caso, signor Presidente, per primo l'onorevole Presidente del Consiglio.

Del resto, che il problema non sia risolto — indipendentemente da ogni apprezzamento della persona dell'onorevole Salizzoni — con le poche e scarse affermazioni lette qui, identiche a quelle lette alla Camera dal Ministro della riforma burocratica, è provato dal contenuto stesso delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Noi non abbiamo chiesto al Governo di sapere la verità sulla frase pronunciata da questo o quel membro del Governo dell'epoca o su eventuali frasi pronunziate dall'allora Presidente della Repubblica. Diciamo di più: in fondo non abbiamo un particolare interesse a conoscere le frasi che allora possono essere state scambiate. Non abbiamo interesse a sapere se quelle frasi appartenevano soltanto ad una discussione che può normalmente avvenire o se invece celavano un più profondo dissenso politico. E ciò perchè noi dovremmo essere tranquilli che, essendo stata a quella data già risolta la crisi di Governo con il voto di fiducia dato dalla maggioranza nella Camera e nel Senato, quei dissensi avrebbero dovuto avere il loro normale svolgimento nell'equilibrio dei poteri tra Governo, Parlamento e Presidenza della Repubblica.

La questione non è nemmeno quella, che non può certo principalmente interessare il Senato, della verità o meno delle frasi, delle rivelazioni, degli episodi contenuti nell'ormai celebre articolo dell'« Espresso ». Una tale questione riguarda chi ha scritto l'articolo, chi dirige quel settimanale. A quanto si dice, il direttore si è già rivolto alla Magistratura e all'Associazione della stampa per

tutelare la propria onorabilità. Ma noi non siamo qui i suoi avvocati, nè siamo venuti per utilizzare quelle notizie per fini di parte. Noi sentiamo il dovere, come parte del Parlamento e del Paese, di elevare un monito molto severo nei confronti del Governo, per il fatto che su tutti questi episodi nulla ci è stato detto di veramente tranquillizzante.

Perchè, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, signor Presidente, ciò che il popolo italiano vuole sapere e ciò che quindi vogliono sapere il Senato e la Camera, come rappresentanza del popolo italiano, è se dopo la discussione sul SIFAR avvenuta in entrambi i rami del Parlamento, al termine della quale e qui e a Montecitorio l'onorevole Taviani rese le ben note e famose dichiarazioni, dopo quell'episodio che ha rivelato qualcosa di non completamente concorde nella compagine ministeriale e certamente una sintomatica differenza di atteggiamenti tra chi rivendica le proprie responsabilità e chi invece le dimette esiste oggi, se sia esistito nel 1964, se esisterà domani un apparato repressivo che possa in ogni momento essere diretto a rivolgere le libertà democratiche. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

Questa è la questione di fondo. Non ci importa sapere se il tale o talaltro uomo politico abbia agito con leggerezza, con precipitazione, con senso più dei propri interessi di parte o di corrente che non dell'interesse generale del Paese. Ciò che occorre conoscere è se è vero quello che è stato scritto nel ricorso al Consiglio di Stato presentato da due noti giuristi, uno dei quali democratico cristiano, a quanto io so, nell'interesse del generale De Lorenzo, dove si è detto che tutti gli atti compiuti dal generale quale ex capo del SIFAR furono compiuti per ordine delle autorità politiche che avevano il potere di dare quegli ordini.

Vogliamo sapere se è vero, e dobbiamo arrivare a sapere se è vero, che quei concentramenti di truppe, quel riarmo e quella riorganizzazione dei carabinieri, tutti quei movimenti negli alti gradi dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri erano solo un miglioramento tecnico dell'efficienza delle Forze ar-

mate o erano qualcosa di assai diverso, che rientrava in un quadro di accordi internazionali, in un ambito di lotta di politica interna in cui si mischiavano, sì, i problemi propri delle coalizioni governative, ma c'era pure un qualche cosa di malsano, di estraneo, di assolutamente incompatibile con il corpo democratico della Nazione italiana. Questo elemento patologico viene reiteratamente a galla. Il Governo nè qui, nè altrove, nè nei precedenti dibattiti ha avuto il coraggio di dire con chiarezza come stiano le cose e quali siano le responsabilità che esso vuole assumere.

Per questo — e ho finito, signor Presidente — noi formalmente, se dobbiamo attenerci alla forma, dobbiamo dichiararci largamente insoddisfatti della risposta che ci è stata fornita. Ma il problema non è di un rapporto tra noi e il Governo: il problema è di un rapporto tra tutta la classe politica e il Paese, tra gli amministratori e gli amministratori. Il problema è di un rapporto di fiducia tra chi dirige, legifera, opera o comanda e chi sente di essere diretto in un modo che non è chiaro. Questa è la questione.

A noi questa sera avete potuto dare una risposta elusiva, parziale e monca. Ma questa risposta non potrà essere data tutti i giorni, di fronte a problemi così decisivi, in un'ora che per fatti vicini a noi vede così profondamente emergere l'emozione democratica di tutto il Paese, in cui tutto il popolo avverte che nei fatti gravissimi in corso quasi alle porte ci può essere qualche cosa che chiami in causa la responsabilità di altri, che sono qui tra noi.

Per questo, signor Presidente, mentre ci riserviamo di prendere le iniziative opportune, dobbiamo insistere nel dichiarare quanto già avemmo occasione di dire a conclusione del dibattito sul SIFAR; che se si vuole dare tranquillità al popolo italiano, se si vuole non aumentare, ma dissipare l'atmosfera di sospetto, di preoccupazione, a volte di malessere, esistente nei confronti delle istituzioni rappresentative e del Governo, bisogna avere il coraggio di rimettere ai rappresentanti del popolo, a questo Parlamento, il compito di fare piena luce e sull'affare del SIFAR e sul modo come vengono diretti gli

alti comandi delle Forze armate. Il tema travalica i rapporti tra opposizione e Governo, perchè interessa tutti noi allo stesso titolo. Sentiamo di essere in causa anche con la nostra personale responsabilità. Non ci fermeremo quindi a questa breve dichiarazione, ma ci assumiamo in pieno, appunto, la responsabilità di svolgere qui e nel Paese la azione necessaria. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . Il senatore Schiavetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

S C H I A V E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io non posso che deplorare l'assenza del Presidente del Consiglio in occasione della risposta a questa nostra interrogazione, tanto più che questi è stato chiamato in causa direttamente per parole da lui espresse e per un atteggiamento da lui preso nell'episodio che è stato prospettato dall'« Espresso ».

A questo punto dovrei dichiarare, come di consueto, se sono o no soddisfatto della risposta data dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Dichiaro immediatamente che ci sono due motivi di insoddisfazione: anzitutto il fatto che la smentita data dall'onorevole Salizzoni riguarda soprattutto e in modo eccessivo alcuni punti particolari della narrazione dell'« Espresso », mentre avremmo preferito una smentita di altro genere, più totale e assoluta; il secondo motivo di insoddisfazione è dato dalla singolarità e dalla gravità dell'episodio a cui noi assistiamo.

Il Presidente della Repubblica è intervenuto in un modo del tutto inconsueto in questo episodio con una smentita immediata, con parole che tradiscono una certa eccitazione. Questo deve essere posto in rapporto con l'atmosfera di malessere da cui è pervaso il Paese da qualche tempo a questa parte, atmosfera che si riferisce ai precedenti dell'episodio denunciato dall'« Espresso ».

I colleghi devono tener presente che uno dei protagonisti di questo presunto disegno di colpo di Stato è proprio quel generale De Lorenzo che è stato uno dei protagonisti

dell'affare del SIFAR, il che è altamente significativo perchè ricollega questi due episodi e giustifica lo stato di allarme e di malessere in Italia di tutti coloro che difendono appassionatamente le istituzioni democratiche e repubblicane. Ecco le ragioni per cui non ci sentiamo affatto soddisfatti della risposta data dall'onorevole Salizzoni qui; crediamo che il dovere del Governo sia quello di disperdere quest'atmosfera in cui vive il Paese.

Noi, per la faccenda del SIFAR, abbiamo dovuto constatare contraddizioni evidenti tra le dichiarazioni di membri del Governo, contraddizioni che testimoniano che vi è qualcosa che non va, qualcosa che si è taciuto, qualche personaggio che si è voluto salvare, e per questo noi abbiamo proposto l'inchiesta parlamentare e chiediamo che a questa inchiesta parlamentare si debba ritornare per rispetto del Paese e per la salvaguardia delle sue istituzioni repubblicane e democratiche. *(Vivi applausi dalla estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per nostra parte prendiamo atto delle dichiarazioni che ci sono state qui fatte. Vogliamo solamente rilevare che questo, purtroppo, è un altro episodio di una non felice serie di fatti che si manifestano nel nostro Paese e dobbiamo constatare che questa serie di fatti non felice, che turba la vita del nostro Paese, si accompagna ai Governi di centro-sinistra; questa serie di fatti, per la gran parte, incide sullo Stato, come noi sovente e da più parti abbiamo sottolineato. Assistiamo ad un crescente malessere dello Stato, allo scollamento e spappolamento delle strutture portanti del nostro Stato.

Noi vogliamo augurarci che tutto quello che ci è stato qui in maniera perentoria assicurato risponda a verità e che, successivamente, non vengano fornite altre e diverse spiegazioni da membri del Governo che possano recare confusione e prestarsi a strumentalizzazioni di parte che sarebbero dannose sotto tutti gli aspetti. Vogliamo anche

augurarci che da quanto è avvenuto nel passato e da quanto sta avvenendo il Governo sappia trarre le giuste e doverose considerazioni, guardando ben più in alto che al particolare; penso che ciò lo dovrebbe portare ad attuare quella rettifica della rotta politica che noi liberali abbiamo da più parti e più volte auspicato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Ajroldi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

A J R O L D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, sono grato all'onorevole Sottosegretario per le dichiarazioni che il Governo ha voluto fare subito in relazione allo squallido incidente di cui ci stiamo occupando. Sono grato perchè le dichiarazioni sono state la interpretazione autentica di un messaggio giustamente indignato del Capo dello Stato e di una smentita recisa fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio nella serata di ieri. Sono grato anche perchè, seppure non è piaciuto agli altri onorevoli interroganti, il Governo è entrato nel vivo della pretesa storia del colpo di Stato, dichiarando non essere mai stata pronunciata quella frase, nè dal Presidente della Repubblica, nè dall'allora Ministro degli affari esteri. *(Interruzione del senatore Pajetta).* Questa è tutta la sostanza di una maliziosa insinuazione, alla quale si vuole ricollegare la richiesta di un'inchiesta parlamentare per il SIFAR... *(Interruzioni dall'estrema sinistra).*

G I A N Q U I N T O . Vi fa paura?

A J R O L D I . Non abbiamo paura.

G I A N Q U I N T O . Allora facciamo l'inchiesta!

A J R O L D I . Onorevoli colleghi, non vorrei che questa mia dichiarazione, che corrisponde ad una piena soddisfazione per la smentita recisa data dall'onorevole Presidente del Consiglio a mezzo del Sottosegretario, fosse considerata soltanto come l'espressione di un pensiero personale. Proprio oggi il Gruppo della Democrazia cristiana ha ri-

tenuto di esprimere la più viva convinta solidarietà all'eminente collega, senatore Antonio Segni (*vivi applausi dal centro*) la cui alta figura morale e politica e la cui milizia costante, attiva e tanto benemerita al servizio della libertà delle istituzioni repubblicane e del bene comune costituiscono un'irrefutabile smentita alle indegne accuse di certa stampa, la cui irresponsabile condotta, fatta troppo spesso di malevolenza, di deformazione fantasiosa o di alterazione del vero, contraddice alla funzione informativa e formativa che è compito essenziale e vanto ed orgoglio della stampa veramente libera in un Paese democratico.

P A J E T T A . Ci risentiamo tra qualche settimana, come per il SIFAR! (*Vivaci proteste dal centro. Repliche dall'estrema sinistra*).

A J R O L D I . Lei non dovrebbe essere di questo parere, senatore Pajetta; avrebbe fatto meglio a tacere.

Allora, onorevoli colleghi, è una questione di costume che non riguarda la stampa libera italiana e non riguarda l'opinione pubblica italiana, che ha rispetto per le istituzioni democratiche e che a suo tempo ha dato proprio nei riguardi di Antonio Segni una dimostrazione di solidarietà affettuosa quale raramente si era vista nell'ambito della nostra comunità nazionale. È un problema di costume che deve finalmente far intendere a tutti, a qualunque organo o potere o autorità appartengano, qualunque sia la loro responsabilità, che la libertà non consiste nell'esercizio di un potere arbitrariamente incondizionato, ma prima e innanzi tutto consiste nell'onesta e leale ricerca della verità e nell'altrettanto onesta e leale informazione dell'opinione pubblica. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Il popolo italiano ama respirare aria libera e pura e non raccoglie il pattume che trova per le strade. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P I O V A N O . Chi li ha raccolti i fascicoli del SIFAR? (*Proteste dal centro*).

A J R O L D I . Rivolgiamoci al popolo italiano e rileggiamo sulla libera stampa quello che è stato l'esito della giusta reazione dell'opinione pubblica nazionale di fronte a questo che sarebbe un grottesco, se non fosse uno squallido episodio, e vedremo che il popolo italiano lo ha già condannato. Grazie, signor Presidente. (*Vivissimi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , Segretario:

RODA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere a qual punto sta il progetto governativo di assicurazione obbligatoria per gli automezzi, più volte annunciato come di prossima attuazione e sin qui inesplicabilmente rinviato, con quelle deprecabili conseguenze di carattere civile circa gli indennizzi alle vittime di incidenti stradali (ed ai loro aventi causa) che tutti ben conoscono e stigmatizzano.

Si ricorda all'Esecutivo che anche la Repubblica del Ghana ha reso obbligatoria la assicurazione nel settore della motorizzazione privata, senza di che è vietato, in quel civile e lontano Paese, il rinnovo annuale della patente. (1825)

PERNA, SCOCCIMARRO, SECCHIA, PALERMO, ROASIO, MARIS, FABIANI, SALATI, VACCHETTA, VALENZI, ADAMOLI, MONTAGNANI MARELLI, PAJETTA, BERTOLI, VIDALI, ROFFI, CARUCCI, MINELLA MOLINARI Angiola, ROMANO, BRAMBILLA, SCOTTI, AUDISIO, VERGANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Premesso che il settimanale « L'Espresso » ha pubblicato gravissime rivelazioni circa la preparazione, nel 1964, di un colpo di Stato diretto a rovesciare il regime democratico del nostro Paese.

se, e che — pur dopo gli interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno smentito quelle notizie — il direttore del settimanale afferma oggi di essere in grado di provare la fondatezza delle affermazioni in ogni sede politica, parlamentare e giudiziaria, chiedono di conoscere, con la massima urgenza, la verità dei fatti. (1826) (*già svolta nel corso della seduta*).

AIMONI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ZANARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, in riferimento all'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264: « Tutela del lavoro a domicilio », se risponde a verità:

a) che in provincia di Mantova su circa 10 mila lavoratori a domicilio solamente 723 risultano iscritti negli appositi registri dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma degli articoli 1 e 8 della legge sopra richiamata;

b) che la gran parte degli imprenditori distribuiscono abusivamente il lavoro a domicilio, tramite intermediari, procacciatori e mediatori non iscritti nel « Registro dei committenti », di cui all'articolo 12 della legge di tutela;

c) che molti committenti del settore maglieria ricorrono all'espedito di obbligare l'operaia capo-gruppo ad iscriversi all'artigianato per sottrarsi a qualsiasi obbligo di legge nei confronti delle operaie facenti parte del gruppo di lavoro;

d) che solo 55 aziende su 79 hanno sottoposto all'approvazione della Commissione provinciale le tariffe di cottimo pieno di cui all'articolo 6 della legge di tutela.

Per conoscere inoltre:

1) se tutti i committenti risultano in regola con la tenuta del libro di matricola;

2) se tutti i lavoratori a domicilio risultano muniti, dal loro imprenditore (articolo 10 della legge succitata), dei libretti di controllo e come ed in quale misura tali libretti risultino aggiornati;

3) se tali lavoratori a domicilio percepiscono tutti la percentuale sull'ammontare

complessivo della retribuzione, di cui all'articolo 11 della legge di tutela per festività, per ferie e gratifica natalizia;

4) se sono stati regolarmente versati i contributi per le assicurazioni sociali, di cui all'articolo 13 della legge di tutela, agli istituti competenti negli anni 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966;

5) quante imprese dell'abbigliamento in provincia di Mantova hanno beneficiato, « negli anni 1961-1966 » di crediti e mutui agevolati e di quali importi sono i medesimi;

6) quali accertamenti e quali studi sono stati effettuati sulle condizioni del lavoro a domicilio e quali proposte la Commissione, di cui all'articolo 3 della legge di tutela, ha avanzato all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'Ispettorato del lavoro.

Gli interroganti, infine, chiedono di poter conoscere quali urgenti misure intenda adottare per:

individuare e denunciare quei committenti che, anche in provincia di Mantova, si servono di intermediari, mediatori e procacciatori abusivi, al fine di eludere la legge;

effettuare una minuziosa indagine presso le aziende di maglieria ed abbigliamento in genere, del giocattolo, delle calzature e della carta, al fine di conoscere il volume dei manufatti prodotti, la relativa occupazione di mano d'opera all'interno delle singole aziende e la parte che viene prodotta per il tramite del lavoro a domicilio;

mettere in condizione l'Ispettorato del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro, in collaborazione con i sindacati, gli amministratori comunali, gli Enti e gli Istituti specializzati, di accertare l'esatta dimensione del fenomeno del lavoro a domicilio nella provincia di Mantova e il grado di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, particolarmente per quanto attiene:

trattamento salariale, assicurativo, previdenziale ed assistenziale; per rilevare quali riflessi negativi possa avere il lavoro a domicilio sulla salute, la struttura e la vita dei nuclei familiari, nonché sulle gestioni degli Enti assistenziali, assicurativi e previdenziali, e per formulare proposte idonee a far

superare l'attuale illecito ed insostenibile stato di cose. (1827)

D'ANDREA, VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In considerazione del grave stato di disagio in cui versa in generale tutto il settore dell'istruzione professionale in mancanza di una legge che ne disciplini adeguatamente l'ordinamento ed in particolare la situazione degli alunni degli istituti professionali di Stato per il commercio, a seguito della prevista soppressione delle due classi ad ordinamento speciale istituite in via transitoria sino all'anno scolastico 1967-68,

gli interroganti chiedono all'onorevole Ministro di conoscere quali iniziative intenda intraprendere affinché si pervenga alla soluzione non più procrastinabile di un problema di così vasta portata per la nostra scuola e se non ritenga che sia opportuno ed urgente prorogare per almeno tre anni la soppressione delle ultime due classi degli istituti professionali per il commercio.

Ciò al fine di rendere possibile agli alunni che abbiano compiuto il corso triennale di ultimare gli studi intrapresi dando loro la possibilità di completare l'intero ciclo di studi. (1828)

PINNA. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se e quali accurati accertamenti ritengano di dover disporre circa i rapporti intercorrenti tra l'organizzazione romana che provvede da alcuni anni alla realizzazione del Festival di Sanremo e la RAI-TV, cui la stampa di settore attribuisce non senza fondamento una eccessiva, ambigua condiscendenza nei confronti dell'organizzazione stessa. In effetti la RAI-TV, appoggiando, come fa, indiscriminatamente ogni iniziativa intrapresa da detta organizzazione, sembra essere al servizio più degli interessi particolari che ad essa fanno capo che di quelli generali dei teleutenti e della canzone italiana, da valorizzare, a parere del-

l'interrogante, con selezionate manifestazioni di qualità. L'eccessiva benevolenza della RAI-TV nei confronti dell'organizzazione in questione è tanto più sconcertante in quanto la medesima, per ciò che riguarda sia il Festival di Sanremo sia quello delle « Voci nuove » di Castrocaro, è stata duramente criticata sul piano artistico ed organizzativo. (1829)

SCHIAVETTI, LUSSU, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, dinanzi alle notizie pubblicate da un settimanale romano circa un preteso disegno di colpo di Stato preparato nel luglio del 1964 e dinanzi alla odierna affermazione, fatta dal direttore di quel giornale, di poter opporre alle smentite del Presidente della Repubblica e dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri testimonianze precise aventi carattere di serietà e gravità, non creda opportuno di dare al Senato ampie informazioni sulla veridicità o meno di un episodio attinente alle responsabilità dei più alti poteri dello Stato e al rispetto del normale funzionamento delle istituzioni repubblicane. (1830) (già svolta nel corso della seduta).

AJROLDI, CAROLI, LO GIUDICE, CORNAGGIA MEDICI, LIMONI, DONATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In merito alle recenti notizie di certa stampa, insinuanti indegne accuse nei confronti delle massime Magistrature dello Stato. (1831) (già svolta nel corso della seduta).

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* Premesso che alle sconcertanti rivelazioni fatte da « L'Espresso » è seguita, nonostante autorevoli smentite, la riconferma da parte del direttore del settimanale della veridicità delle fonti assunte a base delle rivelazioni medesime, l'interrogante chiede di conoscere il pensiero del Governo sulla verità dei fatti e sulle eventuali iniziative da adottare. (1832) (già svolta nel corso della seduta).

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

TEDESCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intendano intervenire per favorire la ripresa delle trattative concernenti il contratto nazionale di lavoro degli addetti alle autolinee in concessione (contratto ANAC), scaduto nel settembre 1965, il cui mancato rinnovo ha provocato circa 45 giornate di astensione dal lavoro, causando disagi alla popolazione e danni ai lavoratori; ciò in considerazione della posizione assunta dall'associazione padronale (ANAC), che ha motivato il proprio irrigidimento nei confronti delle proposte migliorative presentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori assumendo una situazione di crisi nella quale si dibatterebbe il settore da mettere in relazione all'aumento della motorizzazione privata ed alla conseguente diminuzione del numero delle utenze. (6243)

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti intendono prendere nei confronti dell'atteggiamento assunto da parte di molte industrie petrolifere di ricorrere ad imprese esterne per lavori di manutenzione, trasporto, vigilanza ed altri di particolare responsabilità e delicatezza, in violazione non solo delle vigenti disposizioni sugli appalti di manodopera, ma delle norme di sicurezza previste per il settore petrolifero dalla legge 31 luglio 1934, con conseguente pericolo per l'incolumità dei lavoratori e pubblica, come numerosi e gravi incidenti tutti imputabili all'inosservanza delle norme sopracitate hanno testimoniato nel recente passato e come i sindacati hanno ripetutamente denunciato.

In particolare, gli interroganti chiedono ancora:

1) in quale modo specifico si intenda intervenire in rapporto alle situazioni pre-

dette per quanto riguarda Genova e le aziende petrolifere delle delegazioni della Val Polcevera dove la stretta commistione tra depositi o lavorazioni di olii combustibili e le abitazioni civili rende il pericolo e le responsabilità particolarmente gravi;

2) come sia stato mantenuto l'impegno assunto dal Governo fin dal febbraio del 1965 in occasione della risposta ad una interpellanza in materia per cui « riconoscendosi la necessità di aggiornamento della legge 31 luglio 1934 », la Direzione generale della pubblica sicurezza, in collaborazione con le Direzioni generali della protezione civile e dei servizi antincendi, « aveva allo studio la revisione della predetta disciplina, tenendo conto anche delle legislazioni estere più progredite in materia »;

3) come si pensi di riformare le attuali commissioni provinciali per il controllo degli esplosivi i cui compiti e la cui struttura burocratica, priva di reale legame con il mondo del lavoro e della produzione, e, quindi, d'efficace capacità di iniziativa preventiva e effettivo controllo, appaiono del tutto superati. (6244)

ROMANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che il Consiglio comunale di Pellezzano (Salerno), con un ordine del giorno approvato ad unanimità nella seduta del 1º aprile 1967, ha denunciato lo stato di totale abbandono e di gravissimo disagio della zona per la mancata riparazione o ripristino delle opere danneggiate o distrutte dall'alluvione del 25 ottobre 1966,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano urgentemente adottare per alleviare le pene della popolazione di Pellezzano e per avviare il Comune verso la completa ripresa economico-sociale. (6245)

ALCIDI REZZA Lea, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in relazione al crescente saccheggio della flora appenninica e

alpina derivante dall'aumentata distruzione che viene attuata per la raccolta di fiori e piante specie a seguito dell'aumentato turismo, stante la manifesta inutilità delle forme di propaganda fino ad oggi attuate, il Governo non ritenga opportuno realizzare con urgenza leggi protettive con sanzioni di natura economica disponendone la più concreta applicazione. (6246)

VERONESI, CATALDO, ROVERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in relazione alla urgente ed improrogabile necessità di avviare un processo di ristrutturazione delle aziende agricole al fine di creare le premesse per rendere competitiva la nostra agricoltura nell'ambito della CEE, non ritenga di dare disposizioni affinché i criteri di applicazione della legge n. 590 del 1965 sui mutui quarantennali per lo sviluppo della proprietà coltivatrice siano rigorosamente impostati nel quadro della produttività. (6247)

VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere, stante il crescente, straordinario sviluppo turistico-balneare della zona litoranea adriatica che va da Milano Marittima alla foce del fiume Reno in considerazione che il turismo estero intende sempre più servirsi di collegamenti aerei evitando, per quanto possibile, anche ogni prolungato trasferimento su strada dall'aeroporto alla stazione climatica, non si ritenga opportuno prendere, con urgenza, iniziative per rendere possibile l'attuazione di voli « charter » turistici in arrivo e in partenza dagli aeroporti di « Spretta » e di Cervia (S. Giorgio) in provincia di Ravenna, effettuando, se del caso, la concentrazione degli interventi su uno dei due predetti aeroporti ai fini della più rapida attuazione dei voli civili predetti. (6248)

VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando sarà possibile realizzare con i contributi statali disposti per

legge la realizzazione, nel bacino sud dell'avamposto di Marina di Ravenna, del molo e quant'altro relativo per l'attuazione di un conveniente bacino idoneo ad ospitare naviglio da diporto.

Quanto sopra in considerazione del crescente sviluppo turistico della zona e della necessità di realizzare lungo l'Adriatico organizzazioni portuali turistiche competitive con quelle della sponda jugoslava. (6249)

ANGELINI Cesare. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi l'Azienda autonoma monopoli di Stato fa propria la pensione di invalidità concessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo le norme del vigente ordinamento previdenziale a quei dipendenti che l'Azienda stessa ha trattenuto in servizio perchè riconosciuti ancora convenientemente utilizzabili. (6250)

GIORGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come è orientato codesto onorevole Ministero in ordine alla funzione della strada statale n. 45, sia come arteria al servizio del porto di Genova con l'entroterra dell'Emilia e della Lombardia orientale, sia come indispensabile collegamento con itinerari nazionali e internazionali e soprattutto come importantissimo mezzo di valorizzazione economica, sociale e turistica di un vastissimo comprensorio montano di ben quattro regioni.

L'interrogante fa presente in merito:

a) come venga avvertita l'esigenza di alleggerire il traffico sulla autostrada di Serravalle, ormai entrata nella spirale dell'intasamento;

b) che, come da inchiesta, sui 1.600 autotreni con merci che transitano ogni giorno sull'arteria indicata, il 40 per cento circa è destinato alla valle orientale del Po e all'entroterra di Piacenza-Cremona-Mantova-Brescia;

c) l'importanza di superare la innaturale stroncatura fra gli itinerari di cui sopra, le riviere, il mar Ligure e il porto di Genova

per il tratto stradale che da Piacenza dovrebbe portare al mare;

d) le condizioni di depressione economica e sociale delle popolazioni delle vallate del Trebbia e del Bisagno interessate al percorso della strada statale n. 45 e le possibilità di sviluppo, soprattutto turistico, di tante località dotate di bellezze naturali impareggiabili, ove venisse superato l'attuale stato di isolamento dovuto alla mancanza di efficienti comunicazioni;

e) a che punto si trovano i programmi di sistemazione e di rammodernamento della medesima e se, in proposito, sia stato apprestato un progetto esecutivo da parte del competente compartimento ANAS;

f) se in merito alle caratteristiche ed al ruolo cui la strada statale n. 45 è destinata, non si ritiene di considerare della massima urgenza l'inserimento di questo impegno di spesa nell'ambito del piano quinquennale per l'ammodernamento delle strade statali del Centro-nord. (6251)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 12 maggio 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 12 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e

cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 (1896).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965 (2021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 20 gennaio 1966 (2024) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Tutela del lavoro minorile (1125).

5. TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

6. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967*).

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

8. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

V. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenente

ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (*ore 21,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari